

CONSIGLIO D'EUROPA  
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

QUARTA SEZIONE

**CASO KENNEDY c. REGNO UNITO**

*(Ricorso n° 26839/05)*

SENTENZA

STRASBURGO

18 maggio 2010

*Questa sentenza diventerà definitiva in base alle condizioni definite all'articolo 44 § 2 della Convenzione. Essa può subire modifiche di forma.*

**Nel caso Kennedy c. Regno Unito,**

La Corte europea dei diritti dell'uomo (Quarta Sezione), riunitasi in una camera composta da:

Lech Garlicki, *Presidente*,  
Nicolas Bratza,  
Giovanni Bonello,  
Ljiljana Mijović,  
Päivi Hirvelä,

Ledi Bianku,  
Nebojša Vučinić, *giudici*,  
e Lawrence Early, *cancelliere di sezione*,  
Dopo aver deliberato in camera di consiglio il 27 aprile 2010,  
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in questa data:

## PROCEDURA

1. Il caso trae origine dal ricorso (n° 26839/05) contro il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord inoltrato alla Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione") da un cittadino britannico, Malcolm Kennedy ("il ricorrente"), il 12 luglio 2005.

2. Il ricorrente era rappresentato da N. Mole dell'*AIRE Centre*, un'organizzazione non-governativa con sede a Londra. Il Governo del regno unito ("il Governo") era rappresentato dal proprio agente, E. Willmott del Ministero degli Affari Esteri e del Commonwealth.

3. Il ricorrente si lamentava di una presunta intercettazione delle sue comunicazioni, deducendo la violazione dell'articolo 8. Egli inoltre allegava che l'udienza preliminare dell'*Investigatory Powers Tribunal* non era stata accompagnata da adeguate garanzie come richiesto dell'articolo 6, e, ai sensi dell'articolo 13, che di conseguenza gli era stato negato un rimedio effettivo.

4. Il 14 novembre 2008 il Vice-presidente della Quarta Sezione decideva di comunicare il ricorso al Governo. Era anche deciso di esaminare il ricorso nel merito unitamente alla sua ricevibilità (articolo 29 § 3).

## IN FATTO

### I. LE CIRCOSTANZE DEL CASO DI SPECIE

#### **A. I fatti**

5. Il 23 dicembre 1990 il ricorrente fu arrestato per alcolismo e portato nella stazione di polizia di Hammersmith. Egli venne tenuto tutta la notte in una cella condivisa con un altro detenuto, Patrick Quinn. Il giorno dopo Quinn fu trovato morto con ferite gravi. Il ricorrente fu accusato del suo omicidio. Il ricorrente deduceva che la polizia aveva montato l'assassinio per coprire i propri atti illegali. Nel settembre 1991 il ricorrente fu giudicato colpevole dell'omicidio di Quinn e gli fu comminato l'ergastolo. Nel febbraio 1993, il verdetto di colpevolezza fu capovolto in appello. Al primo nuovo processo, uno degli agenti di polizia, un testimone chiave dell'accusa, non compariva. Successivamente egli veniva dichiarato mentalmente instabile ed allontanato dal

processo. In seguito ad un nuovo secondo processo, nel 1994, il ricorrente veniva condannato per omicidio preterintenzionale e gli venivano comminati nove anni di prigione. Il caso è stato oggetto di discussione nel Regno Unito a causa della mancanza e della prove contraddittorie della polizia che ha portato qualcuno – incluso un gruppo di membri del Parlamento – a domandare l’esclusione della colpevolezza del ricorrente.

6. Nel 1996 il ricorrente fu scagionato dalla prigione. In seguito al suo rilascio divenne un attivista nelle campagne contro gli errori giudiziari in generale. Successivamente egli iniziava un’attività di traslochi chiamata *Small Moves*, facendo piccoli traslochi e noleggi di furgoni a Londra. Sebbene la sua attività andasse bene all’inizio, successivamente egli iniziava a subire interferenze nelle sue chiamate di lavoro. Egli deduceva che le chiamate locali al suo telefono non gli venivano passate e che stava ricevendo in modo assillante molte telefonate canzonatorie. Il ricorrente sospettò che questo accadeva perché la sua corrispondenza, il suo telefono e la sua posta elettronica erano intercettati. Come conseguenza delle interferenze gli affari del ricorrente iniziarono a peggiorare.

7. Il ricorrente credeva che le intercettazioni delle sue comunicazioni erano direttamente collegate con la sua causa e con il suo successivo impegno nella campagna contro gli errori giudiziari. Egli lamentava che la polizia e i servizi di sicurezza stavano continuamente e illegittimamente rinnovando l’autorizzazione ad intercettare – originariamente autorizzata nel processo penale contro di lui – per intimidirlo e per compromettere la sua attività commerciale.

## B. Procedura interna

8. Il 10 luglio 2000 il ricorrente faceva richiesta di accesso al MI5 e al GCHQ (i servizi segreti del Regno Unito responsabili della sicurezza nazionale) alla luce del *Data Protection Act* (“DPA” – vedi paragrafi **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, *infra*). L’oggetto della richiesta era scoprire se delle informazioni su di lui erano state esaminate dalle agenzie e per ottenere accesso al contenuto di quelle informazioni. Entrambe le richieste furono rifiutate sulla base del fatto che le informazioni richieste erano esenti dagli obblighi di informativa di cui alla legge del 1998, per motivi di sicurezza nazionale, ai sensi dei certificati emessi dal Segretario di Stato il 22 luglio 2000 (MI5) e il 30 luglio 2000 (GCHQ).

9. Il 6 luglio 2001 il ricorrente inoltrava due ricorsi presso l’*Investigatory Powers Tribunal* (“IPT”). Innanzitutto, il ricorrente lamentava, ai sensi dei paragrafi 65(2)(b) e 65(4) del Regolamento dell’*Investigatory Powers Act 2000* (“RIPA” – vedi paragrafi da **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** a **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, *infra*) che le sue comunicazioni erano state intercettate in “circostanze contestabili”, stando all’interpretazione del paragrafo 65(7) RIPA (cioè, con un’autorizzazione ad intercettare o in circostanze in cui c’era bisogno di un’autorizzazione ad intercettare o quando sono state date giustificate motivazioni per ottenere un’autorizzazione ad intercettare). In secondo luogo, il ricorrente deduceva che, ai sensi dei paragrafi 6(1) e 7(1) dello *Human Rights Act 1998* (“HRA”) e del paragrafo 65(2)(a) RIPA, c’era stata un’ingerenza illegittima rispetto ai suoi diritti garantiti dall’articolo 8 della Convenzione.

10. Nei motivi di ricorso del ricorrente erano delineati come segue gli argomenti da presentare nel processo:

“4(a) Il comportamento delle autorità era, ed è, incompatibile con i suoi diritti garantiti dall’articolo 8 della Convenzione e comporta una violazione degli equivalenti diritti riconosciuti nel diritto interno. Tale comportamento è illegittimo ai sensi del paragrafo 6(1) dello HRA e costituisce la base per il ricorso ai sensi del paragrafo 65 del RIPA.

(b) Nella misura in cui quel comportamento pretende di avere il valore di un’autorizzazione emessa o rinnovata ai sensi della Parte I del RIPA, o della corrispondente precedente disposizione dell’ *Interception of Communications Act 1985* (“IOCA”), l’emissione e il rinnovo di quell’autorizzazione, così come il comportamento stesso, sono comunque privi della necessaria giustificazione, secondo le espresse previsioni della Parte I del RIPA (o dello IOCA), dell’articolo 8(2) della Convenzione, o dell’ordinamento.

(c) Inoltre, la condotta delle autorità era ed è illegittima perché in contrasto con gli obblighi di cui al *Data Protection Act* (“DPA”). La condotta in violazione di quegli obblighi si è verificata in “circostanze contestabili” ai sensi del paragrafo 65(4) e (7) del RIPA, ed è anche incompatibile con i diritti del ricorrente riconosciuti dall’articolo 8 della Convenzione.

5. In aggiunta, il ricorrente fa valere in questo procedimento il suo diritto ad un equo processo ai sensi dell’articolo 6(1) della Convenzione. Alla luce di questo diritto, il ricorrente solleva alcune doglianze circa il modo in cui il processo dovrebbero essere condotto...”

11. Il ricorrente domandava specifiche modalità di svolgimento del processo per assicurare la tutela dei suoi diritti ai sensi dell’articolo 6 § 1. In particolare, egli chiedeva che le sue argomentazioni e le sue prove fossero presentate in un’udienza pubblica; che tutte le udienze si svolgessero pubblicamente; che ci fosse una reciproca informativa e verifica fra le parti di tutte le testimonianze e delle prove sulle quali le parti cercano di basarsi e scambiare argomenti chiave in relazione alle tesi legali preparate; che le prove di ciascuna parte siano allegate in presenza delle altre parti o dei loro rappresentanti legali, con le testimonianze sottoposte all’esame incrociato delle altre parti; che ogni tesi diffusa da un commissario sia fatta presente alle parti, le quali possono avere l’opportunità di replicare oralmente; che ogni parte sia in grado di chiedere una deroga rispetto a quanto detto sopra in relazione a particolari parti di prova; e che, nella sua decisione finale, l’IPT motivi i suoi accertamenti e dia motivazione delle sue conclusioni su ogni questione rilevante. Il ricorrente sosteneva che nella misura in cui le regole processuali dell’IPT (si vedano i paragrafi da **Errore. L’origine riferimento non è stata trovata.** a **Errore. L’origine riferimento non è stata trovata.**, *infra*), ostacolano le modalità indicate, queste sarebbero incompatibili con il suo diritto ad un equo processo.

12. I motivi di ricorso riferivano della convinzione del ricorrente che le sue comunicazioni fossero state intercettate e che la relativa autorizzazione venisse continuamente rinnovata.

13. Al paragrafo 13 dei motivi di ricorso si legge:

“Per quanto il processo sia svolto in base al paragrafo 7(1)(a) o (b) dello HRA, il ricorrente allega che:

(a) Le intercettazioni, e le registrazioni o comunque altra produzione in giudizio delle risultanze dell’intercettazione, da parte dei convenuti, realizza un’ingerenza nel diritto del ricorrente al rispetto della vita privata e della corrispondenza protetto dall’articolo 8(1) della Convenzione;

(b) Le intercettazioni e la produzione in giudizio non sono mai state compatibili con la legge come richiesto dall'articolo 8(2);

(c) Le intercettazioni e la loro presunta autorizzazione (se c'era), e la produzione in giudizio, non sono mai state giustificate come necessarie in una società democratica così come richiesto dall'articolo 8(2).”

14. Nel paragrafo 14 dei motivi di ricorso si stendevano le contestazioni del ricorrente:

“In particolare il ricorrente allegava che:

(a) la conseguenza discendente dalle circostanze descritte dal ricorrente, integrate dal rifiuto [delle autorità] di negare rifiutare i mezzi allegati, si basa sulla percentuale di probabilità che le intercettazioni e la produzione in giudizio ci siano state. Come minimo c'è una ragionevole possibilità che le intercettazioni e la produzione in giudizio... abbiano avuto luogo e continuino ad avere luogo (caso *Hewitt and Harman c. UK*, 12175/86, EComHR Report 9.5.89, paragrafi. 26-32).

(b) Le intercettazioni non sono compatibili con la legge e si risolvono in una violazione di ogni disposizione dello DPA (compresi i Principi dello *Data Protection Act*) ...

(c) Il ricorrente non pone rischi alla sicurezza nazionale né nel suo caso esistono altri motivi per autorizzare ragionevolmente l'intercettazione delle sue comunicazioni. Non si può dire che le intercettazioni delle sue comunicazioni siano mai state un'ingerenza necessaria o proporzionata... ai suoi diritti garantiti dall'articolo 8(1).”

15 Quanto ai rimedi, nei motivi di ricorso il ricorrente osservava quanto segue:

“17. Se il Tribunale accoglie la domanda del ricorrente gli si chiede di emettere... :

(a) una decisione finale che proibisca ad ogni convenuto di intercettare le comunicazioni del ricorrente ... o di registrare o comunque di produrre in giudizio il risultato di tali intercettazioni, eccezion fatta per i motivi previsti dalla Parte I del RIPA, e rilevanti nel processo;

(b) un ordine ... di annullare o cancellare autorizzazione relativa a tali intercettazioni;

(c) un ordine richiedente la distruzione di ogni risultanza di tali intercettazioni ...

(d) un risarcimento delle spese ... e/o dei danni ... per la perdita e il danno subiti dal ricorrente in conseguenza delle problematiche lamentate (compresa la perdita economica causata dalle interferenze nelle sue comunicazioni di lavoro).”

16. Il 23 gennaio 2003 l'IPT, presieduto dal *Lord Justice Mummery*, emetteva un provvedimento condiviso sulle questioni legali preliminari della causa del ricorrente insieme alla causa relativa ad una doglianza del caso *British-Irish Rights Watch and others* nella quale era stata fatta un'analogha contestazione alla procedura dell'IPT (si vedano i paragrafi da **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** a **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., infra**).

17. Il 9 dicembre 2004 l'IPT, ancora una volta presieduto dal *Lord Justice Mummery*, emetteva un secondo provvedimento sulle questioni legali preliminari della causa del ricorrente. Nell'introduzione del suo provvedimento l'IPT riassumeva il caso nel modo seguente:

“1. Il 6 luglio 2001 il ricorrente faceva (a) un ricorso al tribunale ai sensi del Regolamento dell'*Investigatory Powers Act* ... e (b) una domanda ai sensi dello *Human Rights Act* del 1998 ...

rispetto a presunte intercettazioni in corso da parte di uno o più agenzie convenute (i Servizi di Sicurezza, la GCHQ e il Commissario della Polizia di Metropolis) per un periodo cominciato nel giugno 1996 ...

2. Il ricorrente deduce anche di aver subito vessazioni, una sorveglianza intrusiva, interferenze nella sua proprietà, rimozione di documenti, interferenze in un sito web e nella posta elettronica ed intercettazioni di comunicazioni privilegiate, da parte delle agenzie convenute.

3. Il ricorrente richiede una decisione finale che proibisca ad ogni agenzia convenuta di intercettare le sue comunicazioni nel corso della loro trasmissione mediante mezzi di telecomunicazione, o che proibisca di registrare o comunque di produrre in giudizio le risultanze di tali intercettazioni, eccezion fatta per i motivi previsti dalla Parte I del RIPA, e rilevanti nel processo;

4. Egli richiede anche un ordine di distruzione di ogni risultanza di tali intercettazioni tenute da ogni convenuto, siano o meno state ottenute in conseguenza di un'autorizzazione; e un risarcimento delle spese e dei danni subiti dal ricorrente in conseguenza delle problematiche lamentate ai sensi del paragrafo 67(7) RIPA.”

18. Il provvedimento si occupa di alcune questioni relative alla giurisdizione rispetto alle doglianze del ricorrente prima dell'entrata in vigore del RIPA.

19. Successivamente alla sua decisione del 9 dicembre 2004, l'IPT procedeva ad esaminare le specifiche doglianze del ricorrente in camera di consiglio.

20. Il 17 gennaio 2005, l'IPT notificava al ricorrente che non era stata adottata alcuna decisione in suo favore rispetto alle sue doglianze. Questo significava che non c'erano state intercettazioni o che comunque se intercettazioni vi erano state erano legittime.

## II. DIRITTO E PRATICA INTERNI RILEVANTI

*Omissis*

## IN DIRITTO

### I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLA CONVENZIONE

21. Il ricorrente lamentava che le sue comunicazioni erano state illegittimamente intercettate per intimidirlo e compromettere la sua attività commerciale, i violazione dell'articolo 8 della Convenzione, che dispone nel modo seguente:

“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di un'autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e della prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”

22. Egli inoltre affermava che il regime stabilito dal RIPA per autorizzare l'intercettazione delle comunicazioni interne non rispettava le disposizioni dell'articolo 8 § 2 della Convenzione.

## A. Ricevibilità

### 1. Gli argomenti delle parti

#### a. Il Governo

23. Il Governo sostiene che il ricorrente ha errato nell'avanzare una contestazione generale rispetto alla compatibilità con la Convenzione delle disposizioni del RIPA sulle intercettazioni delle comunicazioni interne, presso l'IPT, e che, di conseguenza, non ha esaurito i ricorsi interni relativi a questa doglianza. Si sottolinea anche che nello stesso momento in cui il ricorrente stava presentando la sua doglianza dinanzi all'IPT, era anche all'attenzione dell'IPT il caso *British-Irish Rights Watch and others*. Ai sensi delle argomentazioni delle parti di quella causa, l'IPT emanava una decisione generale sulla compatibilità con l'articolo 8 dello schema RIPA per quanto riguarda le comunicazioni esterne (si vedano i paragrafi **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, *supra*). Nessuna decisione veniva emessa nel caso del ricorrente in materia di comunicazioni interne.

24. Il Governo mette in evidenza che nei motivi di ricorso del ricorrente si deduceva che le intercettazioni degli affari del ricorrente portavano ad una violazione dell'articolo 8. Il Governo nota che i paragrafi dei motivi di ricorso, elencati dal ricorrente nelle sue rimostranze a questa Corte per sostenere la sua doglianza ad avanzare una contestazione generale, sono mistificanti. Risulta chiaro dalla descrizione della sua doglianza e dai paragrafi particolareggiati del suo ricorso che il riferimento alle intercettazioni era alle intercettazioni dedotte nel suo caso, e non alle intercettazioni in generale, e che la lamentala secondo cui le intercettazioni non erano compatibili con la legge si riferiva alla dedotta violazione del *Data Protection Act*, e non alle inadeguatezze del regime RIPA (si vedano i paragrafi 12 e 14, *supra*).

25. Il Governo sostiene che l'articolo 35 § 1 ha un significato speciale nel contesto della sorveglianza segreta, dato che l'IPT è specificamente designato ad esaminare e investigare materiali riservati. Esso ha estesi poteri di richiedere prove alle agenzie di intercettazione e potrebbe richiedere assistenza al Commissario, che possiede una dettagliata conoscenza e praticità dell'articolo 8(1) del regime di autorizzazione.

26. Per quanto riguarda la specifica doglianza del ricorrente che le sue comunicazioni sono state illegittimamente intercettate, il Governo ribatte che tale doglianza è manifestamente infondata perché il ricorrente ha mancato di dimostrare se c'era stata un'ingerenza per gli scopi di cui all'articolo 8. Nelle sue rimostranze egli non ha stabilito con ragionevole certezza, come richiesto dalla giurisprudenza della Corte, che le sue comunicazioni erano state intercettate.

27. Il Governo, di conseguenza, invita la Corte a dichiarare irricevibili secondo l'articolo 8 entrambe le doglianze, quella generale e quella individuale.

**b. Il ricorrente**

28. Il ricorrente replicava alla considerazione che il suo ricorso presso l'IPT era inadatto per contestare la compatibilità rispetto alla Convenzione del regime RIPA sulle comunicazioni interne e che, di conseguenza, non aveva esaurito i rimedi interni previsti a tal riguardo. Egli sottolineava che uno dei motivi espressi della sua doglianza all'IPT era stato che "le intercettazioni e la produzione in giudizio non erano mai state compatibili con la legge come richiesto dall'articolo 8(2)" (si veda il paragrafo 13, *supra*). Egli deduceva che il suo reclamo presso l'IPT era che ogni autorizzazione concessa o rinnovata ai sensi del RIPA violava l'articolo 8.

29. Inoltre il ricorrente controbatteva che non c'era alcun ostacolo nel suo caso, per sostenere che egli aveva dimostrato che, con ragionevole probabilità, delle intercettazioni avevano avuto luogo e che, in ogni caso, la sola esistenza del RIPA bastava a dimostrare una violazione.

*2. Valutazione della Corte*

30. Con riguardo all'eccezione del Governo circa il mancato esaurimento dei ricorsi interni da parte del ricorrente, la Corte considera che il riassunto del caso di specie esposto dall'IPT nel suo provvedimento del 9 gennaio 2004 (si veda il paragrafo 17, *supra*), così come gli stessi motivi di ricorso (si vedano i paragrafi da 10 a 15, *supra*), supportano l'assunto del Governo secondo cui la doglianza del ricorrente riguarda solo la specifica deduzione che le sue comunicazioni erano effettivamente intercettate. D'altronde, può dedursi dal fatto che l'IPT ha adottato un provvedimento generale sulla compatibilità con l'articolo 8 delle disposizioni del RIPA in materia di comunicazioni esterne nel caso *British-Irish Rights Watch and others* (si vedano i paragrafi **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, *supra*), che, essendo stato avanzato un'analoga argomentazione dal ricorrente rispetto alle comunicazioni interne, un'analoga decisione potrebbe essere adottata nel caso di specie. Una tale decisione non è stata emessa. Pertanto la Corte conclude che il ricorrente non è riuscito a suffragare le sue argomentazioni con riguardo alla generale compatibilità con la Convenzione delle disposizioni del RIPA dinanzi all'IPT.

31. Comunque la Corte ricorda che, quando il Governo eccepisce il non esaurimento dei ricorsi interni, esso deve dimostrare alla Corte che il rimedio previsto era effettivo e accessibile in teoria come in pratica, cioè, che era accessibile, che era in grado di provvedere ad una riparazione delle violazioni del ricorrente e che offriva ragionevoli prospettive di successo (si veda, *inter alia*, il caso *Akdivar e altri c. Turchia*, 16 settembre 1996, § 68, *Reports of Judgments and Decisions* 1996-IV; e il caso *Sejdovic c. Italia* [GC], ricorso n° 56581/00, § 46, ECHR 2006-II). Mentre il Governo si basa sul caso *British-Irish Rights Watch and others* per dimostrare che l'IPT poteva emettere una decisione generale sulla compatibilità, non si rappresentava alla Corte quale beneficio o meno si guadagnava da una tale decisione generale. La Corte ricorda che in principio è opportuno che le corti nazionali inizialmente abbiano l'opportunità di decidere le questioni sulla compatibilità dell'ordinamento interno con la Convenzione in modo tale che la Corte abbia il beneficio dei punti di vista delle corti interne, essendo così in diretto e continuo contatto con le istituzioni dei propri paesi (si veda il caso *Burden c. Regno Unito* [GC], ricorso n° 13378/05, § 42, ECHR 2008-...; e il caso *A. e*

*altri c. Regno Unito* [GC], ricorso n° 3455/05, § 154, ECHR 2009-....). Comunque, è importante evidenziare che in questo caso la contestazione del ricorrente alle disposizioni del RIPA è una contestazione alla legislazione primaria. Se il ricorrente avesse presentato una doglianza generale all'IPT, e se quella doglianza fosse stata dichiarata legittima, il tribunale non avrebbe avuto il potere di annullare nessuna delle disposizioni del RIPA, né di dichiarare illegittima alcuna intercettazione attuata ai sensi del RIPA come risultato dell'incompatibilità delle disposizioni stessa con la Convenzione (si veda il paragrafo 24, *supra*). Nessun argomento è stato presentato alla Corte per capire se l'IPT è competente ad emanare una decisione di incompatibilità ai sensi del paragrafo 4(2) dello *Human Rights Act*. Comunque, la risposta negativa appare dalla lettera di quella disposizione. In ogni caso, la prassi di dare effetto alle dichiarazioni di incompatibilità delle corti nazionali mediante modifica della legge contestata non è sufficientemente certa, come indica il paragrafo 4 dello *Human Rights Act*, per essere interpretata come impositiva di un obbligo di predisporre un rimedio che il ricorrente è vincolato ad esperire (si veda il caso *Burden c. Regno Unito*, sopra citato, §§ 43 e 44). Di conseguenza, la Corte ritiene che il ricorrente non è obbligato ad avanzare il suo ricorso relativamente alla compatibilità generale con l'articolo 8 § 2 del regime RIPA sulle comunicazioni interne dinanzi all'IPT, al fine di soddisfare la disposizione dell'articolo 35 § 1 sull'esaurimento dei ricorsi interni.

32. La Corte tiene conto della tesi del Governo in base a cui l' articolo 35 § 1 ha uno speciale significato nella materia della sorveglianza segreta dati gli estesi poteri dell'IPT di indagare sulle domande presentategli e di accedere ad informazioni confidenziali. Mentre gli estesi poteri dell'IPT sono pertinenti quando il tribunale esamina una lamentela specifica di intercettazione in un caso individuale ed è necessario indagare sui fatti di specie, la loro pertinenza rispetto ad una doglianza riguardante l'operato del legislatore diviene meno chiara. Seguendo le sue obbligazioni ai sensi del RIPA (si vedano i paragrafi **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, *supra*), l'IPT non può rivelare informazioni in una misura, o in una maniera, contraria all'interesse pubblico o pregiudizievole per la sicurezza nazionale ovvero per la prevenzione o la detenzione della criminalità grave. Di conseguenza, è improbabile che altri chiarimenti sul regime generale delle operazioni di intercettazione e garanzie applicabili, che potrebbero aiutare la Corte nel valutare la compatibilità di tale regime con la Convenzione, possa risultare da una contestazione generale di fronte all'IPT .

33 Per quanto riguarda la seconda eccezione del Governo, secondo cui non ci sarebbe stata ingerenza nel caso del ricorrente, la Corte ritiene che ciò solleva serie questioni in fatto e in diritto che non possono essere risolte in questa fase del processo, ma che richiedono un esame del merito del ricorso.

34. In conclusione, la doglianza del ricorrente con riguardo all'articolo 8 non può essere rigettata per mancato esaurimento dei ricorsi interni ai sensi dell'articolo 35 § 1 o né per manifesta infondatezza secondo il significato dell'articolo 35 § 3. La Corte nota, inoltre, che non ci sono altri motivi di irricevibilità. Pertanto il ricorso deve essere dichiarato ricevibile.

## B. Nel merito

### 1. L' esistenza di un' "ingerenza"

#### a. Le argomentazioni delle parti

##### i. Il ricorrente

35. Il ricorrente insiste che le sue comunicazioni sono state intercettate. Egli sostiene che c'erano motivi ragionevoli per credere che era stato sottoposto ad intercettazioni e deduceva che circostanze oggettivamente verificabili dimostravano la probabilità dell'intercettamento, mettendo in evidenza la sua lunga campagna contro i presunti errori giudiziari nella sua causa e le presunte scorrettezze della polizia nel suo secondo processo.

36. Osservando che per il Governo l'impedire che le chiamate vengano passate e le chiamate vessatorie non rappresentano un'intercettazione secondo il RIPA, il ricorrente sottolinea che questo comportamento chiaramente consiste in un'ingerenza ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione. Nel caso in cui il RIPA non si applicasse a tali misure, egli sostiene che il Governo abbia mancato di indicare un regime legale alternativo per prevenire tali ingerenze nella vita privata degli individui come risulta dagli obblighi positivi di cui all'articolo 8.

37. Infine, ed in ogni caso, ricordando il caso *Weber and Saravia c. Germania* (dec.), ricorso n° 54934/00, § 78, ECHR 2006-XI, Il ricorrente asserisce che non gli era richiesto di dimostrare che le misure impugnate gli erano state effettivamente applicate al fine di ingerirsi nella sua vita privata. Egli invita la Corte a seguire il suo precedente nel caso *Liberty e altri c. Regno Unito*, ricorso n° 58243/00, §§ 56 e 57, 1 luglio 2008, ed a dichiarare che la mera esistenza di un regime di misure di sicurezza rappresenta una minaccia per coloro a cui viene applicata.

##### ii. Il Governo

38. Il Governo riconosce che se la doglianza del ricorrente sulla compatibilità con la Convenzione dello schema RIPA è ammissibile, allora egli non può ritenersi vittima se non dimostra che è stato effettivamente sottoposto a intercettazione. Comunque, il Governo afferma che la Corte ha chiarito che, in un caso motivato sulla base del fatto che i servizi segreti avevano intrapreso una sorveglianza illegittima, i principi inseriti nei paragrafi da 34 a 38 della sentenza della Corte sul caso *Klass e altri c. Germania*, 6 settembre 1978, Serie A n° 28, non si applicano e, invece, al ricorrente si richiede di suffragare il suo ricorso con prove sufficienti a far ritenere alla Corte che, con una ragionevole probabilità, c'era stata un'intercettazione illegittima (si può citare il caso *Halford c. Regno Unito*, 25 giugno 1997, § 57, *Reports* 1997-III; ed il caso *Iliya Stefanov c. Bulgaria*, ricorso n° 65755/01, § 49, 22 maggio 2008). Secondo il punto di vista del Governo, il ricorrente non ha dimostrato che, con ragionevole probabilità, c'è stata un'intercettazione illegittima nel suo caso, per quattro ragioni: (i) non c'è prova per sostenere che le comunicazioni del ricorrente sono state intercettate; (ii) il Governo assolutamente nega che abbia avuto luogo un'intercettazione illegittima; (iii) il rigetto del ricorso del ricorrente presso l'IPT supporta questa posizione (si veda il paragrafo 20,

*supra*); e (iv) anche il rapporto del 2001 del Commissario supporta questa posizione (si veda il paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, *supra*).

39. Il Governo, inoltre, ritiene che la doglianza relativa alle telefonate non passate o alle chiamate vessatorie non dimostrano che vi siano state delle intercettazioni nel caso del ricorrente. I sottolinea che, ai sensi del paragrafo 2(2) RIPA, impedire che le telefonate vengano passate e le chiamate vessatorie sono esclusi dalla definizione di intercettazione (si veda il paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, *supra*). Dunque, tali non rientrano nell'ambito RIPA. Inoltre il Governo ritiene che non ci sia un fondamento concreto alla doglianza del ricorrente secondo cui sono state volute delle intercettazioni per intimidirlo.

#### b. Valutazioni della Corte

40. Non è controverso che la corrispondenza, le comunicazioni telefoniche e per posta elettronica mail, incluse quelle fatte nel contesto di rapporti lavorativi, sono coperte dalla nozione di “vita privata” e di “corrispondenza” di cui all'articolo 8 § 1.

41. La Corte ha costantemente ritenuto nella sua giurisprudenza che il suo compito non è generalmente quello di considerare la legge e la prassi pertinenti *in abstracto*, ma di stabilire se il modo in cui vengono applicate, o il modo in cui incidono, per il ricorrente conduce ad una violazione della Convenzione (si veda, *inter alia*, il caso *Klass e altri*, sopra citato, § 33; il caso *N.C. c. Italia* [GC], ricorso n° 24952/94, § 56, ECHR 2002-X; ed il caso *Krone Verlag GmbH & Co. KG c.. Austria* (n° 4), ricorso n° 72331/01, § 26, 9 novembre 2006). Comunque sia, in considerazione delle particolari caratteristiche delle misure di sorveglianza segreta e dell'importanza di assicurare il loro controllo e la loro supervisione, la Corte consente una contestazione generale rispetto alla legislazione pertinente.

42. Il ragionamento della Corte per accertare se c'è un'ingerenza nei casi in cui si tratta di misure di sorveglianza segreta, è esposto nella sentenza sul caso *Klass e altri*, sopra citata, nei paragrafi da 34 a 38 e 41:

“34. ... La questione che emerge nel presente processo è se un individuo viene privato dell'opportunità di presentare un ricorso alla Commissione perché, a causa della segretezza delle misure in questione, egli non può indicare alcuna effettiva misura che lo riguarda specificamente. Per la Corte, l'efficacia (*l'effet utile*) della Convenzione implica in tali circostanze la possibilità di avere accesso alla Commissione. Se questo non accade, l'efficienza del meccanismo di applicazione della Convenzione potrebbe essere concretamente indebolito. Le disposizioni processuali della Convenzione, alla luce del fatto che la Convenzione e le sue istituzioni sono state istituite per proteggere l'individuo, devono essere applicate in modo tale da rendere efficace il sistema dei ricorsi individuali.

La Corte, dunque, accetta che un individuo, a certe condizioni, possa reclamare di essere stato vittima di una violazione occasionata dalla mera esistenza di misure segrete o della legislazione che autorizza misure segrete, senza aver dedotto che tali misure siano effettivamente applicategli. Le suddette condizioni sono determinate in ogni caso a seconda del diritto o dei diritti della Convenzione che si ritengono violati, del carattere segreto delle misure in questione, e della connessione tra il ricorrente e quelle misure.

35. Alla luce di queste considerazioni, bisogna ora accertare se, in ragione della particolare legge contestata, i ricorrenti possono ritenersi vittime ... di una violazione dell'articolo 8 ... della Convenzione ...

36. La Corte evidenzia che quando uno Stato comincia una sorveglianza segreta la loro esistenza resta sconosciuta alle persone che sono controllate, con la conseguenza che la misura rimane incontestabile, l'articolo 8 ... a lungo andare potrebbe ridursi ad un nulla. È possibile che in una certa situazione l'individuo sia trattato in modo contrario all'articolo 8 ..., o anche che sia privato del diritto garantito dall'articolo ..., senza che ne abbia conoscenza e, perciò senza che sia in grado di ottenere un rimedio sia a livello nazionale che presso le istituzioni del sistema CEDU.

...

La Corte ritiene inaccettabile che l'assicurazione del godimento di un diritto garantito dalla Convenzione possa essere così rimosso dal semplice fatto che un individuo è inconsapevole della sua violazione. Un diritto di ricorso alla Commissione, per le persone potenzialmente sottoposte a sorveglianza segreta, deriva dall'articolo 25 ..., altrimenti l'articolo 8 ... corre il rischio di essere annullato.

37. Nelle circostanze del caso concreto, la Corte osserva che la legislazione contestata crea un sistema di sorveglianza in base a cui tutti i cittadini della Repubblica Federale di Germania possono potenzialmente vedersi monitorati la loro corrispondenza, la loro posta e le loro telecomunicazioni, senza che ne abbiano conoscenza, a meno che non vi sia o qualche indiscrezione o una notificazione successiva nell'ambito dei casi elencati nella sentenza della Corte Costituzionale Federale ... In questa misura, la legislazione contestata minaccia direttamente tutti i fruitori o i potenziali fruitori dei servizi di posta e telecomunicazioni della Repubblica Federale di Germania. Inoltre, come i delegati hanno giustamente evidenziato, questa minaccia di sorveglianza può essere impugnata perché restringe le libere comunicazioni attraverso i servizi di posta e telecomunicazioni, per cui costituisce per tutti i fruitori o i potenziali fruitori una diretta ingerenza nel diritto garantito dall'articolo 8 ...

...

38. Viste le specifiche circostanze del caso concreto, la Corte conclude che ognuno dei ricorrenti può ritenersi vittima di una violazione della Convenzione, anche se non è in grado di allegare, a supporto del suo ricorso, che egli è stato sottoposto ad un'effettiva misura di sorveglianza ...

...

41. La prima questione da decidere è se, ed in quale misura, la legislazione impugnata, nell'autorizzare le sopra menzionate misure di sorveglianza, rappresenta una violazione dell'esercizio del diritto garantito ai ricorrenti dall'articolo 8, comma 1 ....

...

Nel suo rapporto la Commissione esprimeva l'opinione che la sorveglianza segreta prevista dalla legislazione tedesca si risolveva in un'ingerenza nell'esercizio del diritto disciplinato nell'articolo 8, comma 1 .... Né di fronte alla Commissione, né dinanzi alla Corte il Governo aveva contestato questa considerazione. È chiaro che alcune delle autorizzate misure di sorveglianza, una volta applicate ad un certo individuo, si risolvevano in un'ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio del diritto individuale al rispetto della sua vita privata e familiare e della sua corrispondenza. Inoltre, nella sola esistenza della legislazione stessa, per tutti quelli cui la legislazione può essere applicata, è insita una minaccia di sorveglianza; questa minaccia necessariamente affievolisce la libertà di comunicazione fra i fruitori dei servizi di posta e telecomunicazioni e, perciò, rappresenta un'"ingerenza della pubblica autorità" con l'esercizio del diritto del ricorrente al rispetto della vita privata e familiare e della corrispondenza."

43. Successivamente, nel caso *Malone c. Regno Unito*, del 2 agosto 1984, § 64, Serie A n° 82, la Corte notava:

“A dispetto delle richieste del ricorrente, il Governo ha costantemente rifiutato di rivelare in quale misura, le sue telefonate e la sua corrispondenza erano state intercettate per conto della polizia ... Si riconosce comunque che, in quanto sospettato di intercettare merce rubata, il ricorrente apparteneva a quelle categorie di persone contro cui le misure di intercettazione postale e telefonica sono passibili di essere impiegate. Come spiega la Commissione nel suo rapporto ..., l’esistenza in Inghilterra e nel Wales di leggi e prassi che autorizzano a stabilire un sistema di sorveglianza segreta efficace delle comunicazioni, si risolve di per sé in un’ingerenza ... nell’esercizio’ del diritto del ricorrente riconosciuto nell’articolo 8 ..., oltre alle misure adottate effettivamente contro di lui (si veda la sentenza sopra menzionata *Klass e altri*, ibid.). Detto ciò, la Corte, così come la Commissione ..., non considera necessario indagare nell’ulteriore doglianza del ricorrente per la quale sia la sua posta che le sue telefonate erano state intercettate per molti anni.”

44. Seguendo la giurisprudenza dei casi *Klass e altri* e *Malone*, la vecchia Commissione, in molti casi contro il Regno Unito in cui i ricorrenti allegavano effettive intercettazioni delle loro comunicazioni, sottolineava che il risultato del caso *Klass e altri* non poteva essere inteso nel senso così generale da determinare ogni cittadino del Regno Unito ad aver paura che i servizi segreti potessero sorvegliarlo. Di conseguenza, la Commissione richiedeva ai ricorrenti di dimostrare che c’era una “ragionevole probabilità” che delle misure gli erano state applicate (si vedano, per esempio, il caso *Esbester c. Regno Unito*, ricorso n° 18601/91, Commissione, decisione del 2 aprile 1993; il caso *Redgrave c. Regno Unito*, ricorso n° 202711/92, Commissione, decisione dell’1 settembre 1993; e il caso *Matthews c. Regno Unito*, ricorso n° 28576/95, Commissione, decisione del 16 ottobre 1996).

45. Nei casi riguardanti le doglianze generali sulla legislazione e la prassi che autorizzano le misure di sorveglianza segreta, la Corte ha seguito in molte occasioni la giurisprudenza del caso *Klass e altri* (si vedano, *inter alia*, il caso *Weber and Saravia*, sopra citato, § 78; il caso *Association for European Integration and Human Rights and Ekimdzhiiev c. Bulgaria*, ricorso n° 62540/00, §§ 58-60, 28 giugno 2007; il caso *Iliya Stefanov*, sopra citato, § 49; il caso *Liberty e altri*, sopra citato, §§ 56 e 57; e il caso *Iordachi e altri c. Moldavia*, ricorso n° 25198/02, §§ 30-35, 10 febbraio 2009). Quando sono allegati effettive intercettazioni, la Corte ha ritenuto che per aversi un’ingerenza, deve essere dimostrato che c’era una ragionevole probabilità che le misure di sorveglianza siano state applicate al ricorrente (si veda il caso *Halford*, sopra citato, §§ 56 e 57). La Corte farà le sue considerazioni alla luce delle circostanze del caso di specie e non limiterà la sua visuale all’esistenza della prova diretta dell’avvenuta sorveglianza dato che tale prova è generalmente difficile o impossibile da ottenere. (si veda il caso *Iliya Stefanov*, sopra citato, § 50).

46. Non si devono perdere di vista le ragioni che giustificano l’indirizzo della Corte, nei casi riguardanti le misure segrete, dal suo orientamento generale che nega agli individui il diritto di ricorrere contro una legge *in abstracto*. La ragione principale era di assicurare che la segretezza di tali misure non avesse come risultato che le misure fossero di fatto incontestabili e fuori dalla supervisione delle autorità giurisdizionali nazionali e della Corte (si veda il caso *Klass e altri*, sopra citato, §§ 34 e 36). Per accertare, in un certo caso, se un individuo può reclamare un’ingerenza come risultato della mera esistenza di una legislazione che autorizza misure di sorveglianza segreta, la Corte deve avere riguardo alla validità dei ricorsi previsti a livello nazionale e al rischio che le misure di sorveglianza segreta gli vengano applicate. Dove non c’è possibilità di contestare la dedotta applicazione delle misure di sorveglianza segreta a livello interno, l’ampio sospetto e la preoccupazione tra i cittadini che si abusino dei poteri di

sorveglianza segreta non possono ritenersi ingiustificati. In tali casi, anche quando il rischio effettivo di una sorveglianza è basso, c'è un bisogno maggiore dello scrutinio di questa Corte.

47. La Corte osserva che il presente ricorrente lamenta un'ingerenza nelle sue comunicazioni, sulla base del fatto che, date le circostanze del caso di specie, egli ha dimostrato un'ingerenza con ragionevole probabilità, e sulla base della sola esistenza delle misure che autorizzano la sorveglianza segreta.

48. Il ricorrente deduceva che il fatto che le telefonate non gli venivano passate, e che egli riceveva chiamate vessatorie, dimostrava con ragionevole probabilità che le sue comunicazioni erano state intercettate. La Corte non ritiene che tali allegazioni siano sufficienti a suffragare l'asserzione del ricorrente in base alla quale le sue comunicazioni erano state intercettate.

49. Per quanto riguarda la doglianza del ricorrente sul regime RIPA stesso, la Corte osserva, innanzitutto, che le disposizioni del RIPA consentono, ad ogni individuo che lamenti l'intercettazione delle proprie comunicazioni, di presentare un ricorso presso un tribunale indipendente (si veda il paragrafo 75, *supra*), possibilità che è stata utilizzata dal ricorrente. L'IPT concludeva che non c'erano state intercettazioni illegittime alla luce dell'interpretazione del RIPA.

50. Quanto al particolare rischio di essere sorvegliati che emerge nel caso di specie, la Corte nota che ai sensi delle disposizioni del RIPA sulle comunicazioni interne, ogni cittadino del Regno Unito potrebbe vedersi intercettare le proprie comunicazioni se l'intercettazione è ritenuta necessaria per uno o più dei motivi elencati nel paragrafo 5(3) (si vedano i paragrafi **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, *supra*). Il ricorrente ha allegato che egli è esposto al rischio di intercettazione delle proprie comunicazioni in conseguenza della sua causa per omicidio, nella quale egli si era lamentato delle scorrettezze della polizia (si veda il paragrafo 5, *supra*), e della sua successiva lotta contro gli errori giudiziari. La Corte osserva che nessuna di queste ragioni sembra rientrare nei motivi elencati nel paragrafo 5(3) del RIPA. Comunque, alla luce delle allegazioni del ricorrente secondo cui vi sono state delle intercettazioni senza base legale e allo scopo di intimidirlo (si veda il paragrafo 7, *supra*), la Corte ritiene che non può essere escluso che le misure di sorveglianza segreta gli erano state applicate o che egli, all'epoca dei fatti, era potenzialmente esposto al rischio di essere sottoposto a tali misure.

51. Nel caso di specie la Corte ritiene che il ricorrente possa dolersi di un'ingerenza nei suoi diritti di cui all'articolo 8. Di conseguenza l'eccezione del Governo circa la mancanza della qualità di vittima del ricorrente è rigettata.

## 2. *La giustificazione per l'ingerenza*

52. Un'ingerenza può essere giustificata solo ai sensi dell'articolo 8 § 2 se prevista dalla legge, persegue uno degli scopi legittimi a cui il comma 2 dell'articolo 8 si riferisce ed è necessario in una società democratica per raggiungere tali scopi.

**a. Le argomentazioni delle parti***i. Il ricorrente*

53. Il ricorrente non contesta che la sorveglianza delle comunicazioni interne nel Regno Unito abbia una base nell'ordinamento interno, e precisamente nelle disposizioni del RIPA. Né egli contesta che la legislazione pertinente e il codice erano pubblicamente validi. Ma egli afferma che le disposizioni del RIPA, e in particolare gli articoli 5, 8 e 15, sull'adozione delle autorizzazioni e delle relative garanzie, non erano compatibili con la legge come richiesto dell'articolo 8 § 2 della Convenzione in quanto essi non rispettavano la condizione della prevedibilità evidenziata dalla giurisprudenza della Corte. In particolare egli allegava che il paragrafo 8(1) del RIPA, che stabilisce il contenuto essenziale di un'autorizzazione ad intercettare, non indica con sufficiente chiarezza quali decisioni né gli individui da sottoporre a sorveglianza; cioè che il RIPA non definisce le categorie di persone le cui telefonate potrebbero essere intercettate; e cioè che non chiarisce le procedure in vigore per regolamentare le intercettazioni e la produzione in giudizio del materiale intercettato. Il ricorrente asserisce che le garanzie enunciate dal paragrafo 15 del RIPA sono inadeguate in quanto sono oggetto di sconosciute "intese" considerate necessarie dal Segretario di Stato. Le altre garanzie processuali in vigore, inclusa la possibilità di avviare un processo presso l'IPT, secondo il ricorrente, sono inadeguate a proteggere dagli abusi.

54. Il ricorrente si basa sulla sentenza della Corte sul caso *Liberty e altri*, sopra citata, così come sulla mancanza di chiarezza delle disposizioni dell'atto precedente al RIPA, l'*Interception of Communications Act* del 1985, e sostiene che i cambiamenti introdotti dal RIPA al regime di sorveglianza sono inadeguati a riparare gli errori nel suo caso. Egli conclude che, quindi, automaticamente le ingerenze non hanno rispettato la condizione della prevedibilità da parte della legge e, a tal riguardo, si basa sulle conclusioni di un rapporto, allegato alle sue doglianze, di un esperto in materia di ordinamento sulla sorveglianza da lui istruito, il dottor Goold. Egli inoltre sottolinea che la conclusione della Corte nel caso *Liberty e altri*, sopra citato, § 68, secondo cui gli estratti del codice di procedura adottati ai sensi dell'articolo 71 del RIPA, era secondo tutti di ritenere possibile per uno Stato rendere pubblici certi dettagli delle operazioni di sorveglianza pubblica senza compromettere la sicurezza nazionale.

55. Il ricorrente afferma che le decisioni della Corte sui casi *Valenzuela Contreras c. Spagna*, del 30 luglio 1998, *Reports of Judgments and Decisions* 1998-V; *Huvig c. Francia*, del 24 aprile 1990, Serie A n° 176-B; *Kruslin c. Francia*, del 24 aprile 1990, Serie A n° 176-A; *Amann c. Svizzera* [GC], ricorso n° 27798/95, ECHR 2000-II; *Al-Nashif c. Bulgaria*, ricorso n° 50963/99, del 20 giugno 2002; e *Rotaru c. Romania* [GC], ricorso n° 28341/95, ECHR 2000-V, si sono occupate del problema della "prevedibilità" e hanno rappresentato un'eccezione all'atteggiamento più restrittivo delle precedenti decisioni che tolleravano che la sicurezza nazionale aveva imposto la generale segretezza sulla pubblicazione delle procedure di sorveglianza. L'orientamento più estensivo è stato confermato dalla recente decisione della Corte sul caso *Liberty e altri*, sopra citato. Il ricorrente afferma che lo schema del RIPA resta "inevitabilmente opaco" e che altri dettagli delle operazioni, oltre a quelli ordinariamente previsti nei codici, dovrebbero essere accessibili per essere compatibili con le condizioni di chiarezza e precisione richieste dalla Convenzione.

56. Quanto alle garanzie e alle intese adottate dal Segretario di Stato ai sensi del paragrafo 15 RIPA, il ricorrente asserisce che esiste una circolarità nel fatto che la persona responsabile della concessione delle autorizzazioni è anche responsabile della fissazione delle garanzie. Egli rinvia alle osservazioni della Corte nel caso *Liberty e altri*, sopra citato, § 66, secondo cui i dettagli delle intese non risultano né dalla legislazione né d'altra parte sono di pubblico dominio. Per quanto concerne il ruolo del Commissario, il ricorrente sostiene che, così come la Corte ha dichiarato nel caso *Liberty e altri*, sopra citato, § 67, l'esistenza del Commissario non contribuisce all'accessibilità e alla chiarezza delle intese ai sensi del paragrafo 15 del RIPA in quanto non può rivelar quali sono le intese.

57. Più in generale, il ricorrente deduce che il Governo non ha opportunamente reso le garanzie idonee a prevenire abusi di potere. Egli sostiene che la legislazione non ha identificato la natura dei reati che potrebbero essere causa di un ordine di intercettazione, non definisce le categorie di persone le cui telefonate possono essere intercettate, non stabilisce i limiti alla durata delle intercettazioni telefoniche, non spiega la procedura che deve essere seguita nell'esame e nella conservazione dei dati ottenuti, non spiega le precauzioni da prendere nella comunicazione dei dati e le circostanze in cui potrebbero o dovrebbero essere distrutti (citando il caso *Weber e Saravia*, sopra citato, § 95).

58. Egli afferma, in particolare, che nel caso *Weber e Saravia*, la legislazione presa in considerazione evidenziava i reati precisi la cui prevenzione e la cui commissione potevano giustificare un ordine di intercettazione, ciò che non accadeva nel caso RIPA. Egli cita l'opinione del suo esperto, il dottor Goold, secondo cui la definizione di "crimine grave" di cui al paragrafo 81(2)(b) del RIPA (si veda il paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, *supra*) è eccessivamente ampia e non elenca alcuno specifico reato singolarmente, e cita la conclusione del dottor Goold secondo cui i motivi per concedere una deroga all'articolo 8(1), così come esposti dal paragrafo 5(3) del RIPA, non sono sufficientemente chiari né consentono al singolo di prevedere quali tipi di conseguenze possono discendere dalla sorveglianza segreta. Egli inoltre considera come non ci sia informazione su come le categorie di persone che subiscono intercettazioni telefoniche siano "severamente controllate", come asserito dal Governo (si veda il paragrafo 64, *infra*).

*ii. Il Governo*

59. Il Governo eccepisce che quello che emerge nel caso di specie soddisfa le condizioni di cui all'articolo 8 § 2. Il Governo sottolinea il dovere dei governi democratici di difendere la legge penale e di proteggere i cittadini dalle minacce terroristiche e dal crimine organizzato. Per adempiere a tale dovere il potere di intercettare le comunicazioni, per determinati obiettivi, è necessario. Il Governo fa riferimento alle coerenti conclusioni del Commissario secondo cui il potere di intercettazione ai sensi del RIPA è un'arma preziosa per la protezione della sicurezza nazionale e nella lotta contro la criminalità organizzata (si vedano i paragrafi **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, *supra*). Inoltre, per rendere le intercettazioni utili ai servizi segreti, le intercettazioni, così come i metodi con cui vengono effettuate, devono essere tenute segrete. Se venissero capiti gli eventuali obiettivi delle tecniche e delle potenzialità delle

intercettazioni segrete, si sarebbe in grado di compromettere l'utilità dei servizi segreti utilizzati contro di essi. Il Governo spiega che si è provata l'esperienza di informazioni sulle tecniche di sorveglianza rese di pubblico dominio, la quale ha direttamente portato alla perdita di importanti fonti di informazione. Il Governo insiste che la sua politica del "non affermare né negare" è importante per assicurare la totale efficacia delle operazioni di sorveglianza.

60. In generale, avuto riguardo al richiamo del ricorrente alla sentenza della Corte sul caso *Liberty e altri*, sopra citato, il Governo sottolinea che quel caso concerneva l'*Interception of Communications Act* del 1985, e non il RIPA. Di conseguenza, il Governo ritiene che la Corte non aveva valutato se le disposizioni del RIPA soddisfano le condizioni dell'articolo 8. Dichiarando la violazione dell'articolo 8 nel caso *Liberty e altri*, come conseguenza della mancanza, da parte del Governo, a fornire un'indicazione pubblica della procedura per selezionare, condividere, conservare e distruggere i dati intercettati, la Corte riferiva, precisamente al paragrafo 68 della sua sentenza, che, ai sensi del RIPA, il Governo aveva pubblicato un codice di attuazione che forniva i dettagli delle operazioni di cui allo schema RIPA. Secondo il Governo la pubblicazione del codice era un segno tramite cui lo schema RIPA poteva essere distinto dall'atto previgente in modo significativo e rilevante. Il Governo criticava anche la decisione della Corte nel caso *Liberty e altri*, § 66, con riguardo alle previgenti intese relative alle garanzie di cui al paragrafo 6 dell'*Interception of Communications Act* rispetto alle intese di cui al paragrafo 15 del RIPA e le connesse disposizioni del codice.

61. Rispetto alla questione se le ingerenze siano previste dalla legge, il Governo ritiene, innanzitutto, che le disposizioni del RIPA forniscono una base sufficiente nell'ordinamento interno per consentire delle ingerenze. Il Governo nota che il ricorrente non sembra contestare questo dato. Rispetto alla questione se la legge sia accessibile, il Governo evidenzia che sia il RIPA che il codice sono pubblicamente accessibili. Esso conclude che la condizione di accessibilità è soddisfatta, ancora una volta senza alcuna contestazione sul punto da parte del ricorrente.

62. Riguardo alla prevedibilità, il Governo sottolinea inizialmente lo speciale ambito della sorveglianza segreta. Riferendosi, *inter alia*, al caso *Weber e Saravia*, sopra citato, § 93, il Governo evidenzia che la prevedibilità non significa che un individuo deve essere in grado di prevedere quando le autorità stanno per intercettare le sue comunicazioni, così che egli possa adattare il suo comportamento di conseguenza. Tuttavia, il Governo è d'accordo c'è bisogno di regole chiare e dettagliate sulle intercettazioni, come sottolineato nel paragrafo 95 della sentenza della Corte sul caso *Weber e Saravia*, per premunirsi dal rischio di un esercizio arbitrario dei poteri di sorveglianza segreta. La Corte ha recentemente chiarito, nel caso *Liberty e altri*, sopra citato, §§ da 67 a 69, che non ogni disposizione regolante la sorveglianza segreta deve essere prevista dalla legislazione ordinaria. L'importante è che ci sia un'indicazione sufficiente delle garanzie, in una forma accessibile al pubblico, per evitare abusi di potere (si cita il caso *Weber e Saravia*, § 95). Di conseguenza, il Governo asserisce bisogna trattare di tutte le circostanze rilevanti, inclusi la natura, lo scopo e la durata delle eventuali misure, i motivi richiesti per ordinarle, le autorità competenti ad autorizzarle, ad eseguirle ed a supervisionarle, nonché i rimedi interni (si cita il caso *Association for European Integration and Human Rights e Ekimdzhiiev c. Bulgaria*, sopra citato, § 77). Il Governo sostiene anche che la Corte dovrebbe considerare quale

prova l'effettivo funzionamento del sistema di autorizzazioni e se il sistema lavora correttamente o è di fatto oggetto di abusi (in riferimento al caso *Association for European Integration and Human Rights e Ekimdzhev*, §§ 92 e 93).

63. Affrontando una alla volta le garanzie individuali esposte nel caso *Weber e Saravia*, il Governo asserisce, innanzitutto, con riguardo alla natura dei reati che potrebbero giustificare ad un ordine di intercettazione, che il paragrafo 5(3) del RIPA, integrato dal codice e dalle pertinenti definizioni previste nell'*Act*, è sufficientemente chiaro e preciso nel fissare i motivi per i quali può essere concessa un'autorizzazione di cui al paragrafo 8(1). Quanto alla specifica doglianza del ricorrente sulla mancanza di chiarezza dell'espressione "sicurezza nazionale", il Governo sottolinea che tale espressione non era stata criticata dalla Corte nel caso *Liberty e altri* quando venne considerata nel contesto della legge previgente al RIPA, un fatto che non era sorprendente dato che quell'espressione è usata frequentemente nel linguaggio legislativo degli ordinamenti di molti Stati parte e dato che appare nell'articolo 8 § 2 della Convenzione stessa. Il Governo invita la Corte a seguire la decisione della Commissione sul caso, del 27 giugno 1994, *Christie c. Regno Unito*, ricorso n° 21482/93, in cui si dichiara che l'espressione "sicurezza nazionale" è sufficientemente prevedibile per gli scopi di cui all'articolo 8, senza che il ricorrente citasse un precedente contrario. Il Governo contesta anche la doglianza del ricorrente, secondo cui "crimine grave" non è un'espressione sufficientemente precisa e secondo cui il RIPA non chiarisce gli esatti reati per la prevenzione dei quali l'autorizzazione di cui all'articolo 8(1) può essere concessa. Il Governo puntualizza che niente nel caso *Weber e Saravia*, sopra citato, § 27, supporta l'affermazione secondo cui il disposto legislativo deve indicare singolarmente tutte gli illeciti possibili per soddisfare l'esigenza della prevedibilità. Il Governo conclude che "crimine grave", come definito nell'*Act*, rappresenta un'adeguata indicazione delle circostanze in cui un'intercettazione può essere autorizzata.

64. In secondo luogo, con riguardo alle categorie di persone che possono subire intercettazioni telefoniche, il Governo ammette che il RIPA consente di intercettare qualsiasi tipo di comunicazione trasmessa mediante sistemi di telecomunicazione. Tuttavia, le categorie di persone che possono subire intercettazioni telefoniche sono rigidamente individuata dal RIPA. I fattori di riferimento per i quali le intercettazioni sono intraprese devono essere specificamente individuati nell'autorizzazione. Inoltre, un individuo potrebbe essere soggetto ad un'intercettazione, ed una serie di clausole potrebbero essere inserite in un'autorizzazione ad intercettare, se l'intercettazione è necessaria per uno o più dei motivi elencati nel paragrafo 5(3) (si vedano i paragrafi **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, *supra*). Il governo contesta che le conclusioni della Corte nel caso *Weber e Saravia*, sopra citato, § 97, sono in contrasto con il suo orientamento, e che la sentenza ha meramente seguito l'orientamento del *G10 Act* senza escludere altri possibili metodi per soddisfare le condizioni di cui all'articolo 8 § 2.

65. In terzo luogo, il RIPA fissa limiti severi alla durata delle attività di intercettazione e ai casi in cui un'autorizzazione può essere rinnovata (si vedano i paragrafi **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, *supra*).

66. In quarto luogo, il RIPA, integrato dal codice, contiene disposizioni dettagliate sulla procedura che deve essere seguita per l'esame, l'utilizzazione e la conservazione dei dati ottenuti e sulle precauzioni che devono essere prese quando si comunicano tali dati alle altre parti. Sebbene in principio un'agenzia di intercettazioni possa ascoltare tutto il materiale intercettato per determinare se contiene informazioni valide, quando non contiene tali informazioni il materiale dovrebbe essere distrutto rapidamente e in modo sicuro. Il paragrafo 15 del RIPA contiene una definizione esaustiva di "scopi autorizzati" e, in particolare, il paragrafo 15(4) identifica i limiti al numero di persone i cui dati intercettati possono essere rivelati (si veda il paragrafo 42, *supra*). Queste disposizioni sono integrate dal capitolo 6 del codice (si vedano i paragrafi da **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** a **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, *supra*). In particolare, il paragrafo 6.4 del codice specifica che la rivelazione può essere fatta solo alle persone con una dichiarazione ufficiale della loro non pericolosità per la sicurezza dello Stato, ed il paragrafo 6.9 stabilisce la lista delle persone che continuano ad essere sottoposte a sorveglianza. La rivelazione è inoltre limitata dal principio "necessità di conoscere", il quale limita coloro che possono ampliare l'accesso al materiale intercettato e l'ampiezza di tale accesso. Il paragrafo 6.5 del codice chiarisce che l'obbligo di non rivelare le informazioni intercettate è imposto a coloro ai quali tali informazioni sono state rivelate. Una violazione di queste garanzie è un reato ai sensi del paragrafo 19 del RIPA (si veda il paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, *supra*). La richiesta di conservare le registrazioni rispetto all'effettuazione, alla distribuzione e alla distruzione del materiale intercettato pure rappresenta un'importante garanzia. Il paragrafo 15(3) chiarisce che il materiale intercettato deve essere distrutto quando non ci sono più motivi per ritenerlo necessario alla luce di scopi autorizzati esaustivamente chiari. Quando risulta un errore umano o tecnico nel materiale che è stato raccolto che non doveva capitare, il materiale intercettato deve essere immediatamente distrutto. Infine, laddove il materiale intercettato è conservato, il paragrafo 6.8 del codice richiede di rivederlo ad intervalli regolari per garantire che la loro conservazione rimanga valida.

67. Il Governo sottolinea che le informazioni riguardanti le intese, attuate ai sensi del paragrafo 15 del RIPA, sono pubblicate nel codice. Tuttavia, per mantenere l'effettività delle tecniche di intercettazione, non è possibile pubblicare tutti i dettagli delle intese. Secondo il Governo, la pubblicazione di altri dettagli rispetto a quelli già pubblicati sarebbe contraria alla sicurezza nazionale o pregiudizievole per la prevenzione e la scoperta dei crimini gravi rientranti nel suo margine di apprezzamento. È anche significativo che tutti i dettagli delle intese in atto sono accessibili al Commissario, cui si richiede di mantenerli in segreto. Il Governo evidenzia che l'approvazione del Commissario è richiesta e data nel rispetto delle garanzie sia prima che poco dopo l'entrata in vigore del RIPA (si veda il paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, *supra*). Esso inoltre evidenzia che il Commissario aveva espresso la sua soddisfazione per le garanzie di cui all'articolo 15 in ogni rapporto stilato a partire dal 2000. Il Governo si riferisce, in particolare, ai rapporti del Commissario del 2002 e del 2004 (si vedano i paragrafi **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, *supra*).

68. In conclusione, il Governo asserisce che, alla luce dei dettagli nella legislazione e nel codice applicabili, il regime RIPA soddisfa le condizioni di legge.

69. Il Governo insisteva anche che le ingerenze perseguono uno scopo legittimo. Il Governo sottolinea nega decisamente, a questo riguardo, la tesi del ricorrente secondo cui le intercettazioni sono state usate per intimidirlo o per compromettere i suoi affari. I tre obiettivi rilevanti dichiarati nel paragrafo 5(3) del RIPA, e precisamente la sicurezza nazionale, la prevenzione o la scoperta dei crimini gravi e la tutela dell'economia pubblica del Regno Unito, sono tutti scopi legittimi ai sensi dell'articolo 8(2).

70. Con riguardo alla proporzionalità, il Governo puntualizza che la Corte ha già ritenuto che la sicurezza nazionale può essere necessaria in una società democratica (si veda il caso *Klass e altri*, sopra citato, § 48) e afferma che il regime di sorveglianza del RIPA è necessario e proporzionato. Il Governo inoltre afferma che gli Stati godono di un margine di apprezzamento abbastanza ampio quando legiferano in questa materia (si cita il caso *Weber e Saravia*, § 106). Esso inoltre ricorda che la protezione della sicurezza nazionale è un importante dovere delle istituzioni riguardante tutta la popolazione. Le decisioni in quest'ambito, di conseguenza, richiedono una legittimazione democratica che non può essere fornita dalla Corte. Questo è stato implicitamente riconosciuto dalla Corte nella sua sentenza sul caso *Klass e altri*, sopra citato, § 49.

71. Il Governo conferma che, per dimostrare il rispetto dell'articolo 8(2), c'è bisogno di adeguate ed effettive garanzie contro gli abusi di potere. Esso ricorda che l'accertamento che le garanzie sono presenti deve essere fatto alla luce delle circostanze del caso di specie. Rispetto al regime di sorveglianza del Regno Unito il Governo sottolinea che le intercettazioni senza autorizzazione legale sono un illecito penale ai sensi del paragrafo 1 RIPA (si veda il paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, *supra*); che il Segretario di Stato emana e modifica le autorizzazioni (si veda il paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, *supra*); e che la normativa è pubblicamente accessibile nella forma del codice. Il Governo inoltre evidenzia le ulteriori garanzie previste dal paragrafo 15, la supervisione del Commissario e la giurisdizione dell'IPT. Il Governo conclude che il regime del RIPA contiene adeguate ed effettive garanzie contro gli abusi. Il coinvolgimento del Segretario di Stato nella concessione delle autorizzazioni ad intercettare costituisce una garanzia tangibile ed utile nel sistema, come dimostrato dalle dichiarazioni del Commissario quanto alla cura e all'attenzione dimostrata nel lavoro di autorizzazione (si vedano i paragrafi **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, *supra*). Inoltre, è significativo che nessuno dei rapporti del Commissario riferisca di violazioni intenzionali alle disposizioni del RIPA o di un uso illegittimo dei poteri di intercettazione per intimidire una persona. Gli errori o le violazioni che sono emersi sono stati il risultato di errori tecnici o umani e sono stati prontamente corretti dopo la loro scoperta. Con riferimento alla giurisdizione dell'IPT, il Governo sottolinea che una contestazione può essere presentata ogni volta che un individuo sospetta che le sue comunicazioni sono state intercettate. Il Governo mette confronta questa giurisdizione illimitata con il regime legale in questione nel caso *Weber e Saravia* per il quale la competenza del giudice era limitata ai casi in cui ad un individuo veniva notificato che delle misure erano state prese nei suoi confronti. Nel caso di specie il ricorrente ha potuto adire due giudici anziani che hanno deliberato che non c'è stata un'intercettazione illegale nel suo caso.

72. In conclusione, il Governo chiede alla Corte di dichiarare che non c'è stata violazione dell'articolo 8 nel caso di specie.

**b. Valutazione della Corte**

*i. Principi generali*

73. La condizione secondo cui un'ingerenza deve essere "prevista dalla legge" ai sensi dell'articolo 8 § 2 sussiste solo quando sono soddisfatte tre condizioni. Primo, la misura impugnata deve avere fondamento nella legge interna. Secondo, l'ordinamento interno deve osservare il principio di legalità ed essere accessibile dall'individuo coinvolto. Terzo, l'individuo deve essere in grado di prevedere le conseguenze della legge interna nei propri confronti (si veda fra gli altri precedenti, il caso *Rotaru c. Romania*, sopra citato, § 52; il caso *Liberty e altri*, sopra citato, § 59; e il caso *Iordachi e altri*, sopra citato, § 37).

74. La Corte ha affermato in molte occasioni che il riferimento alla "prevedibilità" nel contesto delle intercettazioni alle comunicazioni non può essere lo stesso che in molti altri campi (si veda il caso *Malone*, sopra citato, § 67; il caso *Leander c. Svezia*, 26 marzo 1987, § 51, Serie A n° 116; *Association for European Integration*, sopra citato, § 79; ed il caso *Al-Nashif*, sopra citato, § 121). Nella sua decisione di ricevibilità sul caso *Weber e Saravia*, sopra citato, §§ 93-95, La Corte sintetizza la sua giurisprudenza sulla condizione della "prevedibilità" della legge in questo campo:

"93. ... la prevedibilità nello speciale contesto delle misure di sorveglianza, come le intercettazioni alle comunicazioni, non può significare che un individuo deve essere in grado di prevedere quando le autorità stanno per intercettare le sue comunicazioni così che egli possa comportarsi di conseguenza (si veda, *inter alia*, il caso *Leander [c. Svezia]*, sentenza del 26 agosto 1987, Serie A n° 116], p. 23, § 51). Tuttavia, specialmente quando un potere è assegnato all'esecutivo è esercitato in segreto, i rischi dell'arbitrarietà sono evidenti (si veda, *inter alia*, il caso *Malone*, sopra citato, p. 32, § 67; il caso *Huvig*, sopra citato, pp. 54-55, § 29; ed il caso *Rotaru*). È quindi necessario avere norme dettagliate e chiare sulle intercettazioni delle conversazioni telefoniche, specialmente perché la tecnologia utilizzata sta diventando più sofisticata (si veda il caso *Kopp c. Svizzera*, sentenza del 25 marzo 1998, *Reports* 1998-II, pp. 542-43, § 72, ed il caso *Valenzuela Contreras c. Spagna*, sentenza del 30 luglio 1998, *Reports* 1998-V, pp. 1924-25, § 46). La legge interna deve essere sufficientemente chiara nei suoi termini per dare ai cittadini un'adeguata indicazione delle circostanze in cui e delle condizioni in cui le pubbliche autorità sono autorizzate a ricorrere a tali misure (si veda il caso *Malone*, *ibid.*; il caso *Kopp*, sopra citato, p. 541, § 64; il caso *Huvig*, sopra citato, pp. 54-55, § 29; ed il caso *Valenzuela Contreras*, *ibid.*).

94. Inoltre, siccome l'attuazione delle misure di sorveglianza segreta delle comunicazioni non è aperta al controllo degli individui coinvolti né del pubblico, sarebbe contraria al principio di legalità a causa della discrezionalità concessa all'esecutivo o ad un giudice perché espressa nei termini di un potere illimitato. Di conseguenza, la legge deve indicare lo scopo di ogni potere discrezionale conferito alle competenti autorità ed il modo del loro esercizio con sufficiente chiarezza per dare all'individuo una protezione adeguata contro ingerenze arbitrarie (si veda tra gli altri precedenti, il caso *Malone*, sopra citato, pp. 32-33, § 68; il caso *Leander*, sopra citato, p. 23, § 51; ed il caso *Huvig*, sopra citato, pp. 54-55, § 29)

95. nella sua giurisprudenza sulle misure di sorveglianza segreta la Corte ha sviluppate le seguenti garanzie minime, che dovrebbero essere previste negli ordinamenti per evitare abusi di potere: la natura dei reati che possono giustificare un ordine di intercettazione; una definizione delle categorie di persone che possono subire intercettazioni telefoniche; un limite alla durata delle intercettazioni

telefoniche; le procedure da seguire per l'esame, l'utilizzazione e la conservazione dei dati ottenuti; le precauzioni che devono essere prese quando sono comunicati i dati alle altre parti; e le circostanze in cui le registrazioni potrebbero o dovrebbero essere cancellate o i nastri distrutti (si vedano, *inter alia*, il caso *Huvig*, sopra citato, p. 56, § 34; il caso *Amann*, sopra citato, § 76; il caso *Valenzuela Contreras*, sopra citato, pp. 1924-25, § 46; ed il caso *Prado Bugallo c. Spagna*, ricorso n° 58496/00, § 30, 18 febbraio 2003)."

75. Quanto al problema di un'ingerenza "necessaria in una società democratica" nel perseguimento di uno scopo legittimo, la Corte ricorda che i poteri di condurre indagini segrete sui cittadini sono tollerati solo ai sensi dell'articolo 8, nella misura in cui sono strettamente necessarie per la tutela delle pubbliche istituzioni. In pratica questo significa che ci devono essere adeguate ed effettive garanzie contro gli abusi. Il loro accertamento dipende da tutte le circostanze del caso di specie, come la natura, lo scopo e la durata delle eventuali misure, dai motivi previsti per ordinarle, dalle autorità competenti ad autorizzarle, ad eseguirle ed a supervisionarle, e dal genere di rimedi predisposti dall'ordinamento nazionale (si veda il caso *Klass e altri*, sopra citato, §§ 49 e 50; ed il caso *Weber e Saravia*, sopra citato, § 106).

76. La Corte ammette che gli Stati parte godono di un certo margine di apprezzamento nel determinare l'esistenza della misura di una tale necessità, ma questo margine è soggetto al controllo di Strasburgo. La Corte deve decidere se le procedure per supervisionare le misure restrittive, ordinate e attuate, sono tali da far ritenere l'"ingerenza" come "necessaria in una società democratica". In aggiunta, i valori di una società democratica sono seguiti il più fedelmente possibile nelle procedure di supervisione se i limiti della necessità, alla luce del significato dell'articolo 8 § 2, non sono superati (si veda il caso *Kvasnica c. Slovacchia*, ricorso n° 72094/01, § 80, 9 giugno 2009).

*ii. Applicazione dei principi generali ai fatti del caso di specie*

77. La Corte ricorda che è stato dichiarato che c'è stata un'ingerenza secondo l'articolo 8 § 1 rispetto alla doglianza generale del ricorrente sul RIPA e non rispetto a delle effettive attività di intercettazioni che si allegava essere avvenute. Di conseguenza, nel suo esame sulla giustificazione delle ingerenze ai sensi dell'articolo 8 § 2, la Corte è chiamata ad esaminare la proporzionalità della stessa normativa RIPA e le garanzie costruite nel sistema che autorizza la sorveglianza segreta, piuttosto che la proporzionalità delle misure individuali prese rispetto al ricorrente. Nel caso di specie, la legalità delle ingerenze è strettamente collegata alla questione di verificare se la "necessità" è stata rispettata dal regime RIPA e, quindi, è opportuno trattare congiuntamente le condizioni della "prevedibilità della legge" e della "necessità" (si veda il caso *Kvasnica*, sopra citato, § 84). Inoltre, la Corte ritiene pacifico che le misure di sorveglianza permessa dal RIPA perseguono scopi legittimi nella protezione della sicurezza nazionale, nella prevenzione della criminalità, e nella protezione del benessere economico del paese. Questo non è contraddetto dalle parti.

78. Per accertare se le disposizioni del RIPA soddisfano la condizione della prevedibilità, la Corte deve prima esaminare se le disposizioni del codice possono essere prese in considerazione in quanto integrazione e ulteriore spiegazione delle pertinenti disposizioni legislative. A tal proposito, la Corte riferisce le sue considerazioni del caso *Silver e altri c. Regno Unito*, 25 marzo 1983, §§ 88 e 89, Serie A n° 61, in base alle quali le ordinanze e le disposizioni amministrative relative allo

schema per il controllo delle lettere dei carcerati, rappresentavano una pratica che doveva essere seguita salvo in circostanze eccezionali, e che, di conseguenza, sebbene non avessero forza di legge, nella misura in cui si era sufficientemente consapevoli dei loro contenuti, potevano essere tenute in considerazione per verificare se il criterio della prevedibilità fosse stato soddisfatto nell'applicazione dell'ordinamento penitenziario.

79. Nel caso di specie la Corte nota che, innanzitutto, il codice è un documento pubblico ed è consultabile in internet (si vedano i paragrafi **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, *supra*). Prima di entrare in vigore, è stato presentato in Parlamento e approvato da entrambe le camere (si veda il paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, *supra*). Quegli obblighi di attuazione relativi alle intercettazioni delle comunicazioni devono essere considerati rispetto alle sue disposizioni e le disposizioni del codice devono essere tenute in considerazione da corti e tribunali (si veda il paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, *supra*). Alla luce di queste considerazioni, la Corte ritiene che le disposizioni del codice possono essere prese in considerazione per accertare la prevedibilità del regime RIPA.

80. La Corte, quindi, esaminerà il regime RIPA con riferimento ad ognuna delle tutele e delle garanzie contro gli abusi descritte nel caso *Weber e Saravia* (si vedano i paragrafi 74 e 75, *supra*) e, laddove pertinenti, ai risultati rispetto alla legislazione precedente in questione nel caso *Liberty e altri*, sopra citato.

81. Quanto alla natura dei reati, la Corte sottolinea che la condizione della prevedibilità non impone agli Stati di enunciare in modo esaustivo singolarmente gli specifici reati che possono dar luogo ad un'intercettazione. Tuttavia, sufficienti dettagli devono essere forniti in merito alla natura dei reati in questione. Nel caso del RIPA, il paragrafo 5 stabilisce che un'intercettazione può avere luogo solo quando il Segretario di Stato crede che sia necessario nell'interesse della sicurezza nazionale, per l'obiettivo della prevenzione o della scoperta della criminalità grave o per la salvaguardia del benessere economico del regno Unito (si vedano i paragrafi **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, *supra*). Il ricorrente critica l'espressione "sicurezza nazionale" e "criminalità grave" poiché non sufficientemente chiara. La Corte non è d'accordo. Essa osserva che il termine "sicurezza nazionale" è frequentemente impiegato sia nella legislazione nazionale che internazionale e costituisce uno degli scopi legittimi a cui lo stesso articolo 8 § 2 si riferisce. La Corte ha precedentemente sottolineato che la condizione della "prevedibilità" da parte della legge non va fino al punto di costringere gli Stati ad emanare norme che elencano in dettaglio tutte le condotte che possono portare a espellere un individuo per motivi di "sicurezza nazionale" (caso *Al-Nashif*, sopra citato, § 121). Analoghe considerazioni si applicano all'utilizzo del termine nella materia della sorveglianza segreta. Inoltre, un'ulteriore chiarificazione di come il termine venga applicato in pratica nel Regno Unito è fornito dal Commissario, che ha affermato che esso consente la sorveglianza delle attività che minacciano la sicurezza o l'economia dello Stato e delle attività che tentano di compromettere o sovvertire la democrazia parlamentare mediante mezzi politici, industriali o violenti (si veda il paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, *supra*). Quanto alla "criminalità seria", questo termine è definito nelle disposizioni interpretative dello stesso *Act* ed è anche spiegato cosa significa "scoperta" della criminalità grave (si vedano i paragrafi **Errore.**

**L'origine riferimento non è stata trovata. e Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., supra).** La Corte è dell'opinione che il riferimento alla criminalità grave, insieme alle chiarificazioni interpretative dell'*Act*, fornisce ai cittadini un'adeguata informazione sulle circostanze e le condizioni in cui le pubbliche autorità sono autorizzate a ricorrere a misure di sorveglianza segreta. La Corte, quindi, ritiene che, avuto riguardo alle disposizioni del RIPA, la natura dei reati che possono giustificare un ordine di intercettazione è sufficientemente chiara (si confronti con il caso *Iordachi e altri*, sopra citato, § 46).

82. La Corte osserva che, ai sensi del RIPA, è possibile che le comunicazioni dei cittadini del Regno Unito siano intercettate. Tuttavia, bisogna ricordare che, contrariamente al caso *Liberty e altri* che riguardava la legislazione sulle intercettazioni delle comunicazioni tra il regno Unito e gli altri paesi, il caso di specie riguarda comunicazioni interne, cioè le comunicazioni all'interno del Regno Unito. Inoltre, la legislazione deve descrivere le categorie di persone le cui comunicazioni, in pratica, possono essere intercettate. A tal proposito, la Corte osserva che c'è una sovrapposizione tra la richiesta di indicare le categorie di persone e la richiesta di definire chiaramente la natura dei reati. Le circostanze rilevanti che possono giustificare un'intercettazione, discusse nel paragrafo precedente, danno una direzione quanto alle categorie di persone le cui comunicazioni, probabilmente, nella pratica, saranno intercettate. Infine, la Corte nota che nei casi di comunicazioni interne la stessa autorizzazione deve chiaramente specificare, mediante il nominativo o mediante la descrizione, l'individuo soggetto ad intercettazione o una serie di luoghi come i luoghi rispetto a cui è ordinata l'autorizzazione (si vedano i paragrafi **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. e Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., supra**). Nomi, indirizzi, recapiti telefonici ed altre informazioni rilevanti devono essere specificate nel documento di autorizzazione. La recezione indiscriminata di una vasta quantità di comunicazioni non è permessa dalle disposizioni del RIPA sulle comunicazioni interne (si veda il caso *Liberty e altri*, sopra citato, § 64). La Corte ritiene che, in tali circostanze, nessuna ulteriore chiarificazione, nella legislazione o nel codice, sulle categorie di persone le cui comunicazioni possono essere intercettate, può ragionevolmente essere richiesta.

83. Rispetto alla durata di un'intercettazione telefonica, l'*Act* stabilisce chiaramente, innanzitutto, il periodo dopo il quale un'autorizzazione ad intercettare decade e, in secondo luogo, le condizioni in base a cui un'autorizzazione può essere rinnovata (si vedano i paragrafi **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. e Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., supra**). Sebbene un'autorizzazione può essere rinnovata indefinitamente, il segretario di Stato deve autorizzare ogni rinnovo e, dopo tale rinnovo, deve anche convincersi che l'autorizzazione è ancora necessaria per i motivi stabiliti nel paragrafo 5(3) (si veda il paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., supra**). Con riguardo alla sicurezza nazionale ed alla criminalità grave, la Corte osserva che la serie delle attività criminose implicate è tale che il loro controllo richiede tempo. Le conseguenti indagini possono anche essere di una certa durata, alla luce della generale complessità dei casi e del numero degli individui coinvolti. Dunque, la Corte è dell'opinione che la durata totale delle operazioni di intercettazione dipenderà dalla complessità e dalla durata delle indagini in questione e, supposto che esista un'adeguata tutela, non è irragionevole lasciare questo problema alla

discrezionalità delle autorità interne competenti. Il codice spiega che la persona che richiede il rinnovo deve fare una domanda al Segretario di Stato fornendo un aggiornamento ed un accertamento del valore attuale dell'operazione di intercettazione. Egli deve specificamente descrivere perché ritiene che l'autorizzazione è ancora necessaria per i motivi di cui al paragrafo 5(3) (si veda il paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, *supra*). Inoltre, ai sensi del paragrafo 9(3) del RIPA, il Segretario di Stato è obbligato a cancellare l'autorizzazione quando si convince che non è più necessaria per i motivi di cui al paragrafo 5(3) (si veda il paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, *supra*). Nell'*Act* c'è anche una disposizione per i fattori specifici nell'atto di autorizzazione da cancellare quando il Segretario di Stato ritiene che non sono più rilevanti per identificare le comunicazioni oggetto di intercettazione (si veda il paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, *supra*). Il codice informa che il dovere del Segretario di Stato di cancellare le autorizzazioni che non ritiene più necessarie significa, in pratica, che le agenzie di intercettazione devono tenere le autorizzazioni sotto continuo controllo (si veda il paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, *supra*). La Corte conclude che le disposizioni sulla durata, sul rinnovo e sulla cancellazione sono sufficientemente chiare.

84. Con riguardo alla procedura per l'esame, l'utilizzazione e la conservazione dei dati, il Governo ha indicato nelle sue considerazioni che, ai sensi del RIPA, un'agenzia di intercettazione può dar ascolto, in principio, a tutto il materiale intercettato raccolto (si veda il paragrafo 66, *supra*). La Corte ricorda le sue conclusioni nel caso *Liberty e altri*, sopra citato, § 65, in base alle quali la discrezionalità delle autorità di impadronirsi e di ascoltare il materiale raccolto è molto ampia. Tuttavia, in quel caso, diversamente dall'altro caso, riguardava comunicazioni esterne, rispetto alle quali i dati erano catturati indiscriminatamente. Contrariamente all'attuazione dell'*Interception of Communications Act* del 1985 riguardante le comunicazioni esterne, le autorizzazioni all'intercettazione delle comunicazioni interne in base al RIPA si riferiscono solo ad una persona o ad una serie di locali (caso *Liberty e altri*, sopra citato, § 64), dunque limitando l'ambito della discrezionalità delle autorità ad intercettare e ad ascoltare le comunicazioni private. Inoltre, ogni dato intercettato che non è necessario per alcuno degli scopi autorizzati deve essere distrutto.

85. Quanto alle garanzie generali che si applicano all'esame ed alla comunicazione del materiale intercettato, la Corte osserva che il paragrafo 15 del RIPA impone un dovere al Segretario di Stato di assicurare che le intese siano attuate per mettere al sicuro i dati ottenuti dalle intercettazioni e contengano disposizioni specifiche sulla comunicazione del materiale intercettato (si veda il paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, *supra*). Ulteriori dettagli sono previsti dal codice. In particolare, il codice limita severamente il numero di persone alle quali il materiale intercettato può essere rivelato, imponendo la condizione che non siano un pericolo per la sicurezza nazionale, così come la condizione per comunicare i dati solo quando c'è "bisogno di conoscerli". Il codice, inoltre, chiarisce che solo se l'individuo ha bisogno di conoscere la maggior parte del materiale intercettato esso viene rivelato mentre quando è sufficiente un estratto di tale materiale, solo tale estratto viene rivelata. Il codice richiede che il materiale intercettato, così come le copie e gli estratti di tale materiale, devono essere maneggiati e conservati in modo sicuro per ridurre il rischio di

deterioramento o di perdita. In particolare, deve essere inaccessibile a coloro i quali non hanno la necessaria dichiarazione ufficiale di che non sono un rischio per la sicurezza dello Stato (si vedano i paragrafi **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., supra**). È prevista una severa procedura per la sicurezza delle indagini (si veda il paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., supra**). Nel caso di specie la Corte ritiene che le disposizioni sull'esame e sulla comunicazione del materiale intercettato prevedono adeguate garanzie per la protezione dei dati ottenuti.

86. Per quanto riguarda la distruzione del materiale intercettato, il paragrafo 15(3) del RIPA richiede che il materiale intercettato ed ogni dato sulle relative comunicazioni, così come le copie fatte del materiale o dei dati, devono essere distrutte subito quando non ci sono più motivi per conservarli perché necessari in base ai motivi di cui al paragrafo 5(3) (si veda il paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., supra**). Il codice stabilisce che il materiale intercettato deve essere rivisto secondo opportuni intervalli di tempo per confermare che la giustificazione della sua conservazione rimane valida (si veda il paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., supra**).

87. Il codice richiede anche alle agenzie di intercettazione di mantenere registrazioni dettagliate delle autorizzazioni ad intercettare che sono state applicate (si veda il paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., supra**), un obbligo che la Corte considera particolarmente importante nell'ambito dei poteri e dei doveri del Commissario e dell'IPT (si vedano i paragrafi 88 e 89, *infra*).

88. Con riguardo alla supervisione del regime RIPA, la Corte osserva che, a parte la revisione periodica delle autorizzazioni ad intercettare e delle risultanze ad opera delle agenzie di intercettazione e, dove opportuno, del Segretario di Stato, il Commissario per le Intercettazioni delle Comunicazioni, istituita dal RIPA, ha il compito di controllare il generale funzionamento del regime di sorveglianza e le autorizzazioni delle intercettazioni nei singoli casi. Essa ha descritto il suo ruolo che è quello di proteggere i cittadini da intrusioni illegittime nelle loro vite private, di assistere le agenzie di intercettazione nel loro lavoro, di assicurare che garanzie effettive siano attuate per proteggere i cittadini e per consigliare il Governo e approvare i documenti di tutela (si veda il paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., supra**). La Corte nota che il Commissario è indipendente dal potere esecutivo e legislativo ed è una persona che riveste o ha rivestito alte cariche giurisdizionali (si veda il paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., supra**). Egli riferisce annualmente al Primo Ministro ed il suo rapporto è un documento pubblico (soggetto alla non-divulgazione di allegati segreti) che è esaminato dal Parlamento (si veda il paragrafo 61, *supra*). Nell'effettuare il suo controllo sulle pratiche di sorveglianza, egli ha accesso a tutti i documenti rilevanti, inclusi i materiali segreti e tutti coloro che sono coinvolti nelle attività di intercettazione hanno l'obbligo di mostrargli il materiale che richiede (si veda il paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., supra**). L'obbligo delle agenzie di intercettazione di conservare le registrazioni assicura che il Commissario abbia un effettivo accesso ai dettagli delle attività di sorveglianza intraprese. La Corte, inoltre, nota che, in pratica, il Commissario rivede, approva e fornisce pareri sulle intese di cui al paragrafo 15 (si vedano i paragrafi **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** e **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**

**stata trovata.**, *supra*). La Corte ritiene che il ruolo del Commissario, nell'assicurare che le disposizioni del RIPA e del codice siano osservate ed applicate correttamente, sia di particolare valore e che la sua revisione bi-annuale di casuale selezione di casi particolari in cui le intercettazioni sono state autorizzate, rappresenta un importante mezzo di controllo delle attività delle agenzie di intercettazione e di quelle dello stesso segretario di Stato.

89. La Corte ricorda che in precedenza ha affermato che laddove un abuso è potenzialmente più facile in casi individuali e può avere conseguenze dannose per una società democratica nel suo complesso, è in principio preferibile affidare il controllo ad un giudice (si veda il caso *Klass e altri*, sopra citato, § 56). Nel caso di specie la Corte sottolinea l'ampia giurisdizione dell'IPT nell'esaminare le doglianze rispetto ad intercettazioni illegittime. Diversamente che in altri ordinamenti nazionali (si veda, per esempio, la legge G 10 discussa nell'ambito dei casi *Klass e altri* e *Weber e Saravia*, entrambi sopra citati), ogni persona che sospetta che le sue comunicazioni sono state intercettate, o si stanno intercettando, può ricorrere presso l'IPT (si veda il paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, *supra*). La giurisdizione dell'IPT, quindi, non dipende dalla notifica al soggetto intercettato che c'è stata un'intercettazione delle sue comunicazioni. La Corte sottolinea che l'IPT è un organo indipendente ed imparziale, che ha adottato delle proprie regole di procedura. I membri del tribunale devono rivestire o aver rivestito alte cariche giudiziarie o avere esperienza di avvocato (si veda il paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, *supra*). Nell'intraprendere l'esame delle doglianze individuali, l'IPT ha accesso al materiale segreto e ha il potere di ordinare la divulgazione, a coloro che sono coinvolti nell'attività di autorizzazione e di esecuzione, di tutti i documenti che considera rilevanti (si veda il paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, *supra*). Nel caso in cui l'IPT si dichiari in favore del ricorrente può, *inter alia*, annullare un ordine di intercettazione, richiedere la distruzione del materiale intercettato e ordinare la compensazione delle spese (si veda il paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, *supra*). La pubblicazione delle decisioni dell'IPT, inoltre, migliora il livello del controllo permesso sulle attività di sorveglianza segreta nel Regno Unito (si veda il paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, *supra*).

90. Infine, la Corte osserva che i rapporti del Commissario esaminano gli errori che sono capitati nell'attività del legislatore. Nel suo rapporto del 2007 il Commissario commentava che nessuna delle violazioni o degli errori identificati era riscontrata e che, se un'intercettazione, in conseguenza di un errore umano o tecnico, aveva luogo illegittimamente, il materiale intercettato veniva distrutto non appena l'errore era scoperto (si veda il paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, *supra*). Dunque non c'è prova che abbia avuto luogo un abuso intenzionale dei poteri di intercettazione.

91. In tali circostanze, la Corte ritiene che l'ordinamento interno sulle intercettazioni delle comunicazioni interne, insieme alle chiarificazioni portate dalla pubblicazione del codice, indicano con sufficiente chiarezza le procedure per l'autorizzazione e l'esame di un'intercettazione, così come per l'esame, la comunicazione e la distruzione del materiale intercettato raccolto. La Corte, inoltre, osserva che non c'è prova di difetti significativi nell'applicazione e nell'attuazione del regime di sorveglianza. Al contrario,

i vari rapporti del Commissario hanno sottolineato la diligenza con cui le autorità applicano il RIPA e correggono gli errori tecnici ed umani che eventualmente capitano (si vedano i paragrafi **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, *supra*). Viste le garanzie contro gli abusi così come le più generali garanzie offerte dalla supervisione del Commissario ed il riesame dell'IPT, le misure di sorveglianza impugnate, nella misura in cui sono state applicate al ricorrente nel caso di specie, sono giustificate ai sensi dell'articolo 8 § 2.

92. Di conseguenza non c'è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione.

## II. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 6 § 1 DELLA CONVENZIONE

93. Il ricorrente lamenta una violazione del suo diritto ad un equo processo in relazione al processo dinanzi all'*Investigatory Powers Tribunal*:

“Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente... da un tribunale ...”.

### A. Sulla ricevibilità

94. Il Governo contesta l'applicabilità dell'articolo 6 § 1 nel processo in questione, affermando che non c'è alcun “diritto di carattere civile” nel caso di specie. La Corte ritiene che, alla luce delle allegazioni delle parti, la doglianza implica serie questioni di fatto e di diritto rispetto alla Convenzione, la risoluzione delle quali richiede un esame di merito. Dunque la Corte conclude che la doglianza non è manifestamente infondata alla luce dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. Inoltre, la Corte nota che non ci sono altri motivi di irricevibilità. La doglianza deve dunque essere dichiarata ricevibile.

### B. Nel merito

#### 1. Sull'applicabilità dell'articolo 6 § 1

##### a. Gli argomenti delle parti

95. Il ricorrente allega che il processo presso l'IPT involge una decisione sui suoi diritti di carattere civile. Questa è stata la conclusione raggiunta dall'IPT nel suo provvedimento sulle questioni preliminari di legge, nel quale dichiarò che l'articolo 6 § 1 era applicabile. Il ricorrente menziona la prassi della Corte in base cui, quando le autorità giurisdizionali nazionali hanno svolto un'analisi esauriente e convincente sulla base della giurisprudenza e dei principi delle pertinenti norme della Convenzione, la Corte avrebbe bisogno di forti ragioni per allontanarsi dalle loro conclusioni e sostituire la propria visione a quella dei tribunali nazionali nell'interpretazione del diritto interno (si cita, *inter alia*, il caso *Masson e Van Zon c. Olanda*, 28 settembre 1995, § 49, Serie A n° 327-A; e il caso *Roche c. Regno Unito* [GC], n° 32555/96, § 120, ECHR 2005-X).

Il ricorrente conclude che l'IPT aveva correttamente dichiarato applicabile l'articolo 6 § 1 nel processo da esso svolto.

96. Il Governo afferma che sebbene il ricorrente, in quanto materia di diritto interno, abbia diritto a rivolgersi all'IPT mentre le presunte intercettazioni sono in corso, il diritto in questione non era di "carattere civile" ai sensi dell'articolo 6 § 1 (si ricorda la giurisprudenza della Corte nei casi *Klass e altri*, sopra citato, §§ 57 e 58 e 75; e *Association for European Integration and Human Rights*, sopra citato, § 106). Il Governo controbatte che, nella misura in cui l'uso dei poteri di intercettazione resta legittimamente segreto, la disposizione dell'articolo 6 § 1 non possono essere applicate alla controversia (si ricorda il caso *Klass e altri*, sopra citato, § 75). Nel caso di specie, la tesi del ricorrente dinanzi all'IPT era di ritenere che le intercettazioni stavano continuando. Di conseguenza, il Governo ritiene che la validità della tesi del "né confermare né negare" proposta dalle autorità non poteva essere impugnata. La tesi accolta dalla Corte nei casi di intercettazione, (incluso il caso *Association for European Integration and Human Rights*) che i diritti, nell'ambito dei poteri di intercettazione segreta, non sono diritti "di carattere civile", secondo il Governo, è supportata dalla giurisprudenza costante della Corte in materia di "diritti di carattere civile (si cita il caso *Ferrazzini c. Italia* [GC], ricorso n° 44759/98, §§ 25, 28 e 30, ECHR 2001-VII; e il caso *Maaouia c. Francia* [GC], ricorso n° 39652/98, § 38, ECHR 2000-X).

97. Il Governo puntualizza che nella giurisprudenza costante della Corte il concetto di "diritti e doveri di carattere civile" è autonomo e non può essere interpretato esclusivamente riferendosi al diritto interno dello stato convenuto, e conclude che il fatto che il RIPA offre delle garanzie aggiuntive al ricorrente che si rivolge all'IPT quando non può farsi applicazione dell'articolo 6 § 1 a tali controversie. Con riguardo alla tesi del ricorrente, secondo cui la Corte dovrebbe essere cauta nell'interferire con la decisione dell'IPT sull'applicabilità dell'articolo 6 § 1, il Governo contesta che questa dell'applicabilità dell'articolo 6 § 1 sia una questione di diritto interno. Nella sua visione il caso *Ferrazzini*, sopra citato, § 24, supporta l'affermazione in base cui la questione dell'applicabilità dell'articolo 6 § 1 è una questione attinente al diritto della Convenzione e rientra nella competenza della Corte.

98. Il Governo, infine, nota che il provvedimento dell'IPT è stato esaminato dalla Corte nel caso *Association for European Integration and Human Rights*, sopra citato, § 106, nel quale la corte ha raggiunto la conclusione che l'articolo 6 non si applica a tali processi. È chiaro che i poteri segreti di intercettazione, che sono usati solamente nell'interesse della sicurezza nazionale o per la prevenzione e la scoperta dei crimini gravi, fanno parte del "nocciolo duro delle prerogative delle autorità pubbliche", ragion per cui è inappropriato classificare i diritti ed i doveri implicati come "di carattere civile" (si cita il caso *Ferrazzini*, § 29; ed il caso *Vilho Eskelinen e altri c. Finlandia* [GC], ricorso n° 63235/00, § 61, ECHR 2007-IV).

#### **b. Valutazione della Corte**

99. La Corte nel caso *Klass e altri*, sopra citato, non ha espresso un'opinione sull'applicabilità dell'articolo 6 § 1 nei processi riguardanti la decisione di sottoporre un individuo sotto sorveglianza (si veda il paragrafo 75 della sentenza della Corte). Tuttavia, il problema è stato oggetto di considerazione da parte della vecchia Commissione nel suo rapporto antecedente (caso *Klass e altri*, n° 5029/71, Rapporto

della Commissione, Serie B n° 26, pp 35-37, §§ 57-61). In particolare, la Commissione affermava (§ 58):

“...Il genere di misure di sorveglianza in questione sono tipici atti delle autorità dello Stato nell’interesse pubblico e adottati iure imperii. Essi non possono essere giudicati dai tribunali nazionali in molti ordinamenti. Essi non riguardano direttamente i diritti civili. Dunque, la Commissione conclude che l’[articolo] 6 non è applicabile rispetto a queste ingerenze dello Stato per motivi di sicurezza”

100. Nella sua recente decisione sull’applicabilità dell’articolo 6 § 1 al processo in materia di sorveglianza segreta nel caso *Association for European Integration and Human Rights*, sopra citato, § 106, la Corte si riferisce in modo generale alle dichiarazioni della Commissione nel suo rapporto sul caso *Klass e altri*, in base alle quali l’articolo 6 § 1 non era applicabile né nel suo aspetto civile né penale. In mancanza di argomenti delle parti sulla questione, la Corte concludeva che niente nel caso di cui si trattava alterava la conclusione del rapporto sul caso *Klass e altri*, e che quindi non c’era stata alcuna violazione dell’articolo 6 § 1.

101. La Corte nota che, nel caso di specie, l’IPT era convinto che il diritto alla riservatezza dell’individuo, della proprietà e delle comunicazioni godeva di un alto livello di protezione nel diritto civile inglese, e che il processo presso il tribunale implicava una pronuncia su “diritti civili” ai sensi dell’articolo 6 § 1. La Corte ricorda che, conformemente alla sua giurisprudenza, il concetto di “diritti e doveri di carattere civile” non può essere interpretato solo con riferimento all’ordinamento interno dello Stato convenuto. Molte sono state le occasioni in cui è stato affermato che il concetto è “autonomo” nell’ambito dell’articolo 6 § 1 della Convenzione (si veda il caso *Ferrazzini c. Italia* [GC], ricorso n° 44759/98, § 24, ECHR 2001-VII; e il caso *Roche c. Regno Unito* [GC], ricorso n° 32555/96, § 119, ECHR 2005-X). Tuttavia, nel caso di specie, non è necessario raggiungere una conclusione sulla questione dell’applicabilità dell’articolo 6 § 1 ai processi di questa natura, per le ragioni sottolineate di seguito la Corte considera che le regole di procedura dell’IPT rispettano le condizioni dell’articolo 6 § 1.

## 2. Sull’osservanza dell’articolo 6 § 1

### a. Gli argomenti delle parti

102. Il ricorrente ricorda che le restrizioni alle garanzie giurisdizionali possono ritenersi compatibili con l’articolo 6 § 1 solo quando perseguono uno scopo legittimo e c’è ragionevole relazione di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo che si intende perseguire. Inoltre, le limitazioni non devono intaccare l’essenza del diritto ad un giusto processo ed ogni restrizione deve essere sufficientemente controbilanciata dalle procedure seguite dalle autorità giurisdizionali (si cita il caso *Rowe e Davis c. Regno Unito* [GC], ricorso n° 28901/95, § 61, ECHR 2000-II). Sebbene il ricorrente sembri accettare le restrizioni alle garanzie processuali di fronte all’IPT, perseguite nel legittimo scopo di assicurare che le informazioni non vengano divulgate in violazione dell’ordine pubblico, della sicurezza nazionale o della scoperta e della prevenzione dei crimini gravi, egli afferma che tali restrizioni non sono proporzionate e minacciano l’essenza del suo diritto ad un processo equo. In particolare, il ricorrente sostiene che l’articolo 6(2) e (5) (limiti alla divulgazione e alle prove), l’articolo 9 (segretezza del

processo) e il paragrafo 68 RIPA insieme all'articolo 13 (il rifiuto di fornire motivazioni ai ricorsi respinti), sono contrari al principio di parità delle armi.

103. Il ricorrente deduce che anche quando la sicurezza nazionale è in ballo, un'autorità giurisdizionale nazionale non deve infrangere il principio di giusto processo in maniera illegittima e illogica. Egli afferma che le misure meno restrittive sono utili per raggiungere lo scopo perseguito, incluse le disposizioni per proteggere le identità dei testimoni, la rivelazione dei documenti approvati dall'IPT, la messa a disposizione di un estratto dei dati particolarmente sensibili sotto la supervisione dell'IPT e la nomina di speciali avvocati ai quali può essere fatta la rivelazione dei dati sensibili. Egli riferisce di un recente rapporto su prove segrete pubblicato nel giugno 2009 da un'organizzazione non-governativa, JUSTICE, così chiamata per il miglioramento della pubblicità delle procedure e per l'aumento della trasparenza nei processi giurisdizionali.

104. Il Governo sottolinea che anche quando l'articolo 6 § 1 si applica in un settore che ricade nella tradizionale sfera del diritto pubblico, di per sé questo non significa che le varie garanzie dell'articolo 6 debbano essere applicate a tali dispute (si cita il caso *Vilho Eskelinen e altri*, sopra citato, § 64). L'obbligo di interpretare la Convenzione nel suo complesso significa che lo scopo delle garanzie dell'articolo 6 in una tale controversia deve essere in armonia con l'approccio della Corte rispetto al controllo giurisdizionale dell'articolo 8. Il Governo afferma come considerazione generale che non possono essere notificate misure di intercettazione ad un individuo mentre le intercettazioni sono in atto altrimenti la notificazione metterebbe a rischio le funzioni delle operazioni o delle agenzie di intercettazione. Dunque il Governo contesta che le misure meno restrittive proposte dal ricorrente siano appropriate. Esso nota che la protezione dell'identità dei testimoni non potrebbe aiutare a mantenere la segretezza se avviene un'intercettazione. Né lo potrebbe la divulgazione di documenti o di estratti dei dati sensibili. Inoltre, a meno che non siano nominati in ogni caso, la nomina di avvocati speciali potrebbe anche permettere al ricorrente di capire se le sue comunicazioni sono state intercettate.

105. Il Governo afferma che il processo dinanzi all'IPT offre un'equità quale quella che un processo può raggiungere nell'ambito dei poteri di sorveglianza segreta. In particolare, il ricorrente non deve sopportare oneri probatori nell'adire l'IPT e le questioni di diritto possono essere risolte in una sentenza pubblica dopo un'udienza *inter partes*. Inoltre, l'IPT ha pieni poteri per ottenere il materiale ritenuto necessario dagli organi competenti e può richiedere l'assistenza del Commissario. Esso può procedere alla nomina di un avvocato per assisterlo nelle udienze a porte chiuse. Infine, nel caso in cui il ricorrente abbia ragione, sarà adottata una decisione motivata.

#### **b. Valutazione della Corte**

106. La Corte ricorda che, in conformità al principio di parità delle armi, in base ad una delle caratteristiche dell'ampio concetto di giusto processo, ad ogni parte deve essere concessa la ragionevole possibilità di presentare la sua causa in condizioni tali da non subire svantaggi sostanziali di fronte alla parte opposta (si veda, per esempio, il caso *Jespers c. Belgio*, ricorso n° 8403/78, decisione della Commissione del 15 ottobre 1980, *Decisions and Reports (DR)* 27, p. 61; il caso *Foucher c. Francia*, sentenza del 18 marzo 1997, *Reports* 1997-II, § 34; e il caso *Bulut c. Austria*, sentenza del 22 febbraio 1996, *Reports* 1996-II, p. 380-81, § 47). La Corte ha nondimeno ritenuto

che, in base all'articolo 6 anche nei processi penali, ci possono essere restrizioni al diritto ad un processo pienamente accusatorio, se strettamente necessario, alla luce di un forte bilanciamento con il pubblico interesse, così come con la sicurezza nazionale, con il bisogno di mantenere segreti certi metodi di indagine della polizia o con la protezione dei diritti fondamentali di un individuo. Non ci sarà un giusto processo, tuttavia, se le difficoltà causate alla parte da una limitazione ai suoi diritti non siano sufficientemente controbilanciati nelle procedure seguite dalle autorità giurisdizionali (si veda, per esempio, il caso *Doorson c. Olanda*, sentenza del 26 marzo 1996, § 70, *Reports* 1996-II; il caso *Jasper c. Regno Unito* [GC], ricorso n° 27052/95, §§ 51-53, ECHR 2000-II; e il caso *A. e altri c. Regno Unito* [GC], ricorso n° 3455/05, § 205, ECHR 2009-....). Analogo approccio è applicato nel contesto dei processi civili.

107. La Corte nota che l'IPT, nella sua decisione preliminare del 23 gennaio 2003, ha valutato il ricorso del ricorrente con riguardo alla conformità delle *Rules* con l'articolo 6 § 1. Esso ha accertato che, con l'eccezione dell'articolo 9(6), che richiede che tutte le udienze orali si svolgano in camera di consiglio, le norme impugnate dal ricorrente sono proporzionate e necessarie, specialmente con riguardo al bisogno di preservare la tesi del Governo del "né confermare né negare" (si vedano i paragrafi da **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** a **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, *supra*).

108. Fin dall'inizio la Corte ha sottolineato che il processo riguardava le misure di sorveglianza segreta e che, dunque, c'era bisogno di mantenere segrete le informazioni sensibili e confidenziali. Nell'opinione della Corte questa considerazione giustifica le restrizioni nei processi dinanzi all'IPT. Il problema è se le restrizioni, nel complesso, siano sproporzionate o se compromettono l'essenza del diritto del ricorrente ad un giusto processo.

109. Rispetto delle norme che limitano la rivelazione, la Corte ricorda che il diritto alla rivelazione delle prove pertinenti non è un diritto assoluto. L'interesse della sicurezza nazionale o il bisogno di mantenere segreti i metodi di investigazione del crimine deve essere bilanciato con il generale diritto al processo accusatorio (si veda, *mutatis mutandis*, il caso *Edwards e Lewis c. Regno Unito* [GC], ricorsi n° 39647/98 e 40461/98, § 46, ECHR 2004-X). La Corte ritiene che il divieto di rivelazione stabilito nell'articolo 6(2) ammette eccezioni, fissate nell'articolo 6(3) e (4). Di conseguenza, il divieto non è assoluto. La Corte inoltre osserva che i documenti sottoposti all'IPT rispetto alla doglianza in esame, così come i dettagli delle testimonianze che sono state fornite come prove, sono altamente sensibili, specialmente se visti alla luce della tesi del Governo del "né confermare né negare". La Corte è d'accordo con il Governo sul fatto che, nel caso di specie, non è possibile rivelare i documenti o nominare speciali avvocati altrimenti queste misure non farebbero raggiungere lo scopo di tutelare la segretezza di eventuali intercettazioni che abbiano avuto luogo. È anche significativo che dove l'IPT si dichiara in favore del ricorrente, può esercitare la sua discrezionalità nel rivelare tali documenti ed informazioni ai sensi dell'articolo 6(4) (si veda il paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, *supra*).

110. Con riguardo alle limitazioni ad udienze orali e pubbliche, la Corte ricorda, innanzitutto, che l'obbligo di tenere un'udienza non è assoluto. Ci possono essere processi in cui non è richiesta un'udienza orale ed in cui i giudici possono decidere il caso secondo equità e ragionevolezza sulla base delle allegazioni delle parti e di altro

materiale scritto. Il carattere delle circostanze che può giustificare la dispensa da un'udienza orale dipende essenzialmente dalla natura delle questioni che devono essere decise dalle autorità giurisdizionali interne competenti (si veda il caso *Jussila c. Finlandia* [GC], ricorso n° 73053/01, §§ 41 e 42, ECHR 2006-XIII). La Corte nota che l'articolo 9(2) stabilisce che le udienze orali sono soggette alla discrezionalità dell'IPT ed è chiaro che non c'è niente che impedisce all'IPT di tenere un'udienza orale quando ritiene che quell'udienza possa aiutare nell'esame del caso. Come l'IPT ha dichiarato nel suo provvedimento preliminare, la sua discrezione a tenere udienze orali si estende alle udienze orali *inter partes*, nelle quali tali udienze possono aver luogo senza violare il dovere dell'IPT di impedire la rivelazione potenzialmente dannosa dei dati sensibili (si veda il paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, *supra*). Infine, in riferimento alla previsione dell'articolo 9(6), in base a cui le udienze devono svolgersi in camera di consiglio, (interpretata dall'IPT come non applicabile alle cause riguardanti la decisione delle questioni preliminari di legge – si veda il paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, *supra*), la Corte nota che risulta chiaro della lettera dello stesso articolo 6 § 1 che la sicurezza nazionale può giustificare l'esclusione del pubblico dai processi.

111. Per quanto concerne il dovere di motivazione, la Corte sottolinea che l'estensione dell'obbligo di motivazione può variare in relazione alla natura della decisione e deve essere determinata alla luce delle circostanze del caso di specie (si veda il caso *Ruiz Torija c. Spagna*, 9 dicembre 1994, § 29, Serie A n° 303-A). Nell'ambito del processo dinanzi all'IPT la Corte considera che la politica del “non confermare né negare” può essere aggirata se da un ricorso presso l'IPT consegue che il ricorrente viene avvisato che delle intercettazioni sono in atto. Nel caso di specie è sufficiente che il ricorrente sia avvisato che non c'è stata una decisione in suo favore. La Corte inoltre nota a questo riguardo che, nel caso in cui una doglianza sia accolta, il ricorrente è legittimato ad avere informazioni circa le dichiarazioni sui fatti del caso di specie (si veda il paragrafo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.**, *supra*).

112. Alla luce delle considerazioni suddette, la Corte ritiene che le restrizioni al processo presso l'IPT non violano il diritto del ricorrente ad un processo equo. Nel pervenire a tale conclusione, la Corte sottolinea l'ampiezza del diritto di accesso all'IPT, di cui godono coloro che si lamentano di subire intercettazioni nel territorio del Regno Unito, e l'assenza di un onere probatorio da superare per presentare un ricorso presso l'IPT. Allo scopo di assicurare l'efficacia del regime di sorveglianza segreta, e tenendo a mente l'importanza di tali misure nella lotta al terrorismo ed alla criminalità grave, la Corte ritiene che le restrizioni ai diritti del ricorrente nell'ambito del processo dinanzi all'IPT, siano necessarie e proporzionate e che esse non pregiudicano l'essenza del diritto del ricorrente riconosciuto dall'articolo 6.

113. Di conseguenza, affermando che l'articolo 6 § 1 si applica ai processi in questione, non c'è stata violazione di quest'articolo.

### III. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 13 DELLA CONVENZIONE

114. Il ricorrente, inoltre, lamenta che non c'è un rimedio effettivo rispetto alle allegte violazioni dell'articolo 6 § 1 e dell'articolo 8 della Convenzione. Egli si basa

sull'articolo 13 della Convenzione che, per la parte in cui rileva, dispone nel modo seguente:

“Ogni persona i cui diritti e le cui libertà siano riconosciuti nella presente Convenzione, ha diritto ad un ricorso effettivo davanti ad un'istanza nazionale, anche quando la violazione sia stata commessa da persone che agiscono nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali.”

#### **A. Sulla ricevibilità**

115. La Corte ritiene che la doglianza non sia manifestamente infondata alla luce del significato dell'articolo 35 § 3 della Convenzione. Inoltre, non ci sono altri motivi di irricevibilità. Pertanto deve essere dichiarata ricevibile.

#### **B. Nel merito**

##### *1. Gli argomenti delle parti*

116. Il ricorrente sostiene che egli ha sollevato una “doglianza sostenibile” ai sensi dell'articolo 6 § 1 e dell'articolo 8, e che il processo presso l'IPT non costituisce un rimedio nel senso richiesto dall'articolo 13 della Convenzione così come non rispetta le disposizioni di cui all'articolo 6 § 1.

117. Il Governo contesta che non c'è stata violazione dell'articolo 13 nel caso di specie. In particolare, esso afferma che il ricorrente non ha una doglianza sostenibile per poter essere vittima di una violazione dell'articolo 6 § 1 o dell'articolo 8; che, nella misura in cui le doglianze del ricorrente sono in realtà dirette contro la legislazione pertinente, l'articolo 13 deve essere trascurato (si cita il caso *Leander c. Svezia*, 26 marzo 1987, § 77(d), Serie A n° 116); e che in ogni caso l'IPT offre un rimedio effettivo.

##### *2. Valutazioni della Corte*

118. Viste le sue conclusioni rispetto all'articolo 8 e all'articolo 6 § 1 di cui sopra, la Corte ritiene che l'IPT offre al ricorrente un rimedio effettivo nella misura in cui la sua doglianza era indirizzata verso la presunta intercettazione delle sue comunicazioni.

119. Rispetto alla doglianza generale del ricorrente in relazione all'articolo 8, la Corte ricorda la sua giurisprudenza in base a cui l'articolo 13 non richiede agli ordinamenti di prevedere un rimedio effettivo quando le allegate violazioni discendono dalla legislazione ordinaria (si veda il caso *Jamese altri c. regno Unito*, 21 febbraio 1986, § 85, Serie A n° 98; ed il caso *Leander*, sopra citato, § 77(d)).

120. Di conseguenza non c'è stata violazione dell'articolo 13.

### **PER QUESTE RAGIONI LA CORTE, ALL'UNANIMITÀ**

1. *Unisce* nel merito le obiezioni del Governo relative alla mancanza della qualità di vittime del ricorrente e dichiara il ricorso ricevibile;

SENTENZA KENNEDY c. REGNO UNITO

2. *Dichiara* che non c'è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione e *rigetta* di conseguenza le obiezioni del Governo summenzionate;
3. *Dichiara* che non c'è stata violazione dell'articolo 6 § 1 della Convenzione;
4. *Dichiara* che non c'è stata violazione dell'articolo 13 della Convenzione.

Redatta in inglese e notificata per iscritto il 18 maggio 2010, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del regolamento della Corte.

Lawrence Early  
Cancelliere

Lech Garlicki  
Presidente